



Bruxelles, 13.8.2021
C(2021) 5944 final

Comunicazione della Commissione

**NOTA DI ORIENTAMENTO DELLA COMMISSIONE SULLA FORNITURA DI
AIUTI UMANITARI PER CONTRASTARE LA PANDEMIA DI COVID-19 IN
TALUNI CONTESTI SOGGETTI A MISURE RESTRITTIVE DELL'UE**

INTRODUZIONE

Le misure restrittive dell'UE (sanzioni) possono consistere nel congelamento dei fondi o delle risorse economiche di determinate persone, entità e organismi, nonché in restrizioni al commercio di determinati beni e servizi. Tali restrizioni hanno lo scopo di realizzare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, tra cui, in particolare, il mantenimento della pace, il rafforzamento della sicurezza internazionale e il consolidamento e il sostegno della democrazia, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto della dignità umana, i principi di uguaglianza e di solidarietà e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale (articolo 21 del trattato sull'Unione europea).

Le sanzioni dell'UE sono mirate: esse si concentrano sui soggetti le cui azioni mettono in pericolo i suddetti valori, evitando nel contempo conseguenze negative per la popolazione civile. In particolare, le sanzioni dell'UE non sono destinate ad ostacolare né a impedire la fornitura di aiuti umanitari, compresa l'assistenza medica. Le misure dell'UE sono conformi all'insieme degli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dal diritto internazionale dei diritti umani, dal diritto internazionale dei rifugiati e dal diritto internazionale umanitario¹.

Le sanzioni possono alterare la capacità di un paese di lottare contro la COVID-19 incidendo sull'approvvigionamento di determinati prodotti e tecnologie, o perché tali prodotti sono soggetti a restrizioni (ad esempio, prodotti a duplice uso che possono essere utilizzati anche per scopi militari), o perché le persone coinvolte nel loro approvvigionamento sono oggetto di sanzioni. Inoltre vi può essere un effetto indiretto ma significativo causato dalla riluttanza di alcuni operatori ad effettuare operazioni, anche se legittime, relative a un paese o a un soggetto sottoposto a sanzioni (rispetto della normativa al di là di quanto necessario), per timore di violazioni accidentali delle sanzioni o per mancanza di incentivi economici a effettuare tali operazioni a fronte dei rischi da esse derivanti. Inoltre i soggetti colpiti da misure restrittive possono trasmettere alla popolazione civile le conseguenze economiche delle sanzioni internazionali che sono state loro inflitte, aumentando così il disagio per la popolazione civile non oggetto di tali misure.

Le sanzioni dell'UE in vigore e gli elenchi completi delle persone e delle entità designate nel quadro delle sanzioni dell'UE sono riportati nella mappa delle sanzioni dell'UE². L'elenco delle persone e delle entità è inoltre disponibile nella banca dati delle sanzioni finanziarie³. Gli operatori umanitari possono accedere liberamente a entrambi gli strumenti.

¹ Conclusioni del Consiglio sull'assistenza umanitaria e sul diritto internazionale umanitario - Bruxelles, 25 novembre 2019, rif. 14487/19 (<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14487-2019-INIT/it/pdf>). Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'azione umanitaria dell'UE: nuove sfide, stessi principi – Bruxelles, 20 maggio 2021, rif. 8966/21 (<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8966-2021-INIT/it/pdf>).

² <https://www.sanctionsmap.eu/>. La fonte ufficiale del diritto dell'UE è la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, che prevale sulla Mappa delle sanzioni in caso di conflitto.

³ <https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf>.

PRINCIPI GENERALI

- ✓ Le sanzioni dell'UE non sono destinate ad ostacolare la fornitura di aiuti umanitari, né ad impedirli. Qualsiasi azione non esplicitamente vietata in forza di sanzioni dell'UE è considerata autorizzata, salvo diversamente indicato da un'autorità nazionale competente (ANC). Il rispetto della normativa al di là di quanto necessario non dovrebbe andare a compromettere la fornitura di aiuti umanitari.
- ✓ Le sanzioni dell'UE possono prevedere eccezioni che consentono di realizzare azioni altrimenti soggette a restrizioni al fine di fornire aiuti umanitari. Nel contesto della lotta contro la pandemia di COVID-19 le attività soggette a restrizioni possono essere eccezionalmente consentite anche in assenza di esplicite eccezioni, se non esistono altri mezzi per garantire la fornitura di aiuti umanitari.
- ✓ Spetta agli operatori umanitari dimostrare alla pertinente ANC che sono soddisfatte le condizioni relative alle eccezioni esistenti o, in assenza di tali eccezioni, che l'unica opzione disponibile per fornire aiuti umanitari alle persone bisognose è ricorrere ad attività soggette a restrizioni. Le ANC dovrebbero fornire gli orientamenti necessari su come ottenere deroghe umanitarie. Quando viene presentata una domanda di deroga, essa deve essere trattata con rapidità.
- ✓ La Commissione invita gli Stati membri a creare un punto di contatto per le deroghe umanitarie e a cooperare da vicino nel contesto della lotta contro la pandemia di COVID-19.

Scopo della presente nota di orientamento è fornire orientamenti pratici, sotto forma di domande e risposte, sul rispetto delle sanzioni dell'UE nel fornire aiuti umanitari, in particolare assistenza medica, per lottare contro la pandemia di COVID-19⁴. I presenti orientamenti sono destinati a tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione dell'UE coinvolti in tali attività. In primo luogo, essi mirano a sostenere le autorità competenti degli Stati membri dell'UE (di seguito "ANC"). Queste ultime sono organismi nazionali designati dagli Stati membri per gestire le sanzioni dell'UE a livello nazionale. Esse sono chiamate a valutare le richieste di deroga, a rispondere alle domande o interloquire in altro modo, nel contesto delle attività umanitarie, con gli operatori soggetti alla loro giurisdizione. In secondo luogo, questi orientamenti mirano a fornire chiarimenti agli operatori pubblici e privati che devono rispettare le sanzioni dell'UE e che sono coinvolti nella fornitura di aiuti umanitari alla popolazione per

⁴ La presente nota integra - e dovrebbe essere letta in combinazione con - gli altri documenti di orientamento applicabili riguardanti l'attuazione delle misure restrittive dell'UE pubblicati dalla Commissione europea (di seguito "la Commissione") e dalle autorità nazionali competenti (di seguito "ANC") negli Stati membri, nonché le migliori pratiche per l'attuazione effettiva di misure restrittive pubblicate dal Consiglio dell'Unione europea (<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8519-2018-INIT/it/pdf>).

combattere la pandemia di COVID-19 (di seguito "operatori umanitari"). Gli operatori umanitari comprendono i donatori, le organizzazioni internazionali, le banche e altre istituzioni finanziarie - ove coinvolte in operazioni a sostegno di aiuti umanitari - nonché le organizzazioni non governative (ONG) e il terzo settore.

Per ulteriori orientamenti gli operatori umanitari dovrebbero chiedere il parere delle rispettive ANC. La Commissione resta a disposizione delle ANC per ulteriori domande e per supporto⁵. Invita inoltre gli Stati membri a creare un "punto di contatto" per le deroghe umanitarie nel quadro della lotta contro la pandemia COVID-19, oltre al punto di contatto a livello UE istituito dalla Commissione il 30 marzo 2021⁶. La Commissione è pronta a sostenere gli Stati membri a tale riguardo al fine di garantire l'attuazione uniforme della legislazione dell'UE.

Le domande che seguono sono state elaborate a seguito dell'interazione con le ANC, gli operatori umanitari e gli altri portatori di interessi a livello internazionale dall'inizio della crisi della COVID-19.

La presente nota sostituisce la comunicazione C(2020) 7983 def. della Commissione, adottata il 16 novembre 2020, che comprende capitoli su Iran, Nicaragua, Siria e Venezuela. Questi capitoli rimangono invariati.

⁵ RELEX-SANCTIONS@ec.europa.eu.

⁶ EC-SANCTIONS-HUMANITARIAN-CONTACT-POINT@ec.europa.eu. cfr. anche https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/eu-level-contact-point-humanitarian-aid-environments-subject-eu-sanctions_en.

Indice

CHIARIMENTO SU VACCINI E TERAPIE COVID-19	5
SANZIONI ANTITERRORISMO DELL'UE.....	6
I. DIVIETO DI METTERE FONDI E RISORSE ECONOMICHE A DISPOSIZIONE DI PERSONE O ENTITÀ IDENTIFICATE	8
II. RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE	11
III. ALTRE DOMANDE.....	11
IV. ALTRA NORMATIVA	13
IRAN	16
I. DIVIETO DI METTERE FONDI E RISORSE ECONOMICHE A DISPOSIZIONE DI PERSONE DESIGNATE.....	18
II. RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE	21
IV. ALTRE DOMANDE.....	23
V. ALTRA NORMATIVA	25
NICARAGUA	27
I. DIVIETO DI METTERE FONDI E RISORSE ECONOMICHE A DISPOSIZIONE DI PERSONE DESIGNATE.....	28
II. RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE	30
III. ALTRE DOMANDE.....	31
IV. DOMANDE PROCEDURALI.....	32
SIRIA.....	35
I. DIVIETO DI METTERE FONDI E RISORSE ECONOMICHE A DISPOSIZIONE DI PERSONE DESIGNATE.....	36
II. RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE	38
III. ALTRE RESTRIZIONI.....	41
IV. DOMANDE PROCEDURALI.....	43
VENEZUELA	47
I. DIVIETO DI METTERE FONDI E RISORSE ECONOMICHE A DISPOSIZIONE DI PERSONE DESIGNATE.....	48
II. RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE	50
III. ALTRE DOMANDE.....	51
IV. ALTRA NORMATIVA	53

CHIARIMENTO SU VACCINI E TERAPIE COVID-19

Il termine "Medicina" utilizzato nella presente nota di orientamento comprende i vaccini contro i coronavirus correlati alla SARS (specie SARS-COV)⁷ e i prodotti terapeutici per COVID-19⁸ confezionati per uso individuale. Il termine "assistenza medica" comprende attività mediche per somministrare i suddetti vaccini e terapie. Il termine "ospedali di fortuna, operazioni di sanificazione o infrastrutture temporanee per combattere la pandemia COVID-19" comprende qualsiasi infrastruttura o unità mobile per somministrare i vaccini e gli strumenti terapeutici.

⁷ Gli operatori umanitari che non sono sicuri se un medicinale si qualifica come vaccino dovrebbero chiedere informazioni al produttore e/o all'esportatore. I vaccini contro i coronavirus connessi alla SARS rientrano nel codice NC 3002 20 10, parte seconda, sezione VI, capitolo 30, allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato dal regolamento di applicazione (UE) 2020/2159 della Commissione, del 16 dicembre 2020 (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 34). In caso di dubbio, gli operatori umanitari dovrebbero contattare anche l'ANC pertinente. Cfr. anche <https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines>

⁸ Si veda in particolare il sito web dell'Agenzia europea per i medicinali, cure per COVID-19, all'indirizzo <https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-treatments>; Domande e risposte della Commissione: strategia sugli strumenti terapeutici contro la COVID-19, 29 giugno 2021 all'indirizzo https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_3301

SANZIONI ANTITERRORISMO DELL'UE

RIFERIMENTI GIURIDICI

- Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che istituisce specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda ("regolamento sulla base ONU per Al-Qaeda e ISIL")⁹;
- Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che istituisce ulteriori misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda e delle persone fisiche e giuridiche, entità o organismi ad essi associati ("regolamento autonomo UE per Al-Qaeda e ISIL"¹⁰), e
- Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità al fine di combattere il terrorismo ("regolamento autonomo UE antiterrorismo"¹¹)

Definiti collettivamente come "regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo"¹².

Il regolamento UE sulle sanzioni antiterrorismo comprende i tre atti legislativi sopra menzionati. Il primo è il regolamento Al-Qaeda e ISIL, sulla base di quello ONU, che recepisce nel diritto comunitario le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) adottate dopo le risoluzioni seminali del Consiglio di sicurezza 1267/1999 e 1390/2002¹³. Questo regolamento impone misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden e Al-Qaeda. Nel 2015, il Consiglio di sicurezza ha ampliato il campo di applicazione delle sanzioni alle persone e alle entità associate allo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante ("ISIL (Da'esh)").

Il secondo è il regolamento autonomo dell'UE Al-Qaeda e ISIL che istituisce misure autonome per combattere la minaccia terroristica internazionale rappresentata da ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda, consentendo all'Unione di imporre sanzioni contro le persone

⁹ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

¹⁰ GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.

¹¹ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

¹² Il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1° agosto 2011, relativo a misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan non è incluso nella presente nota orientativa. La spiegazione è che, nel 2011, il regime iniziale delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza, che riguardava sia i talebani che Al-Qaeda, è stato diviso in due risoluzioni 1989 (2011) e 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza. La risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza ha istituito un regime separato contro individui ed entità associati ai talebani e che costituiscono una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza dell'Afghanistan. Questo regime di sanzioni è recepito nella legislazione dell'UE dal regolamento (UE) n. 753/2011.

¹³ Risoluzione 1267 (1999) adottata dal Consiglio di sicurezza nella sua 4051^a sessione, il venerdì 15 ottobre 1999 (S/RES/1267 (1999)); Risoluzione 1390 (2002) adottata dal Consiglio di sicurezza nella sua 4452^a sessione, il 16 gennaio 2002, (S/RES/1390 (2002)).

fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi ad esse associati, in aggiunta alle sanzioni introdotte dal regolamento Al-Qaeda e ISIL, basato su quello ONU.

Il terzo è il regolamento autonomo dell'UE antiterrorismo adottato dall'Unione per dare attuazione alla risoluzione 1373/2001 dell'UNSCR¹⁴. Esso stabilisce un regime di sanzioni contro persone ed entità che commettono o tentano di commettere atti terroristici o che partecipano o facilitano la commissione di tali atti. Ai sensi di tale regolamento, l'Unione ha adottato un elenco di persone ed entità soggette a sanzioni che si aggiunge alla suddetta legislazione.

Le sanzioni previste dai regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo comprendono il congelamento dei beni e il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, o utilizzarli a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi inclusi nei relativi allegati.¹⁵

I regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo sono mirati, hanno obiettivi chiari e si rivolgono a specifiche persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, che sono impegnati nel terrorismo nazionale o internazionale. **I regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo non coprono la medicina, le attrezzature mediche e l'assistenza medica fornita alla popolazione in generale. Pertanto, le apparecchiature mediche, inclusi ossigeno, respiratori, dispositivi di protezione individuale (PPE) e ventilatori, nonché i medicinali e altri articoli medici necessari per combattere la pandemia COVID-19 non sono soggetti a restrizioni** in materia di esportazione, fornitura, finanziamento o utilizzo ai sensi delle normative UE sulle sanzioni antiterrorismo. È pertanto improbabile che i regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo possano interferire con gli aiuti umanitari per combattere la pandemia COVID-19 destinati alle persone in aree in cui operano persone fisiche e giuridiche, entità o organismi identificati.

Tuttavia, in casi specifici e molto limitati, l'esportazione, la fornitura o il finanziamento di articoli necessari agli operatori umanitari possono essere indirettamente influenzati dal congelamento di fondi o risorse economiche di determinate persone fisiche e giuridiche, entità, gruppi e organismi ("persone o entità identificate"), che possono essere coinvolti nelle operazioni pertinenti.

Come regola generale, **i regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo non consentono di mettere a disposizione fondi e risorse economiche a persone o entità identificate, sebbene esistano numerose deroghe (cfr. sezione I). Tuttavia, conformemente al diritto internazionale umanitario, qualora non siano disponibili altre opzioni, la fornitura di aiuti umanitari non dovrebbe essere ostacolata dalle sanzioni dell'UE.**

Le attività accessorie necessarie per sostenere la fornitura di dispositivi medici (ad esempio, il trasporto di dispositivi medici, il cambio valuta e lo stoccaggio) sono in linea di massima consentite, fatte salve le condizioni sopra indicate.

¹⁴ Risoluzione 1373 (2001) adottata dal Consiglio di sicurezza nella sua 4385^a sessione, il 28 settembre 2001, S/RES/1373 (2001).

¹⁵ Cfr. sezione I.

I. DIVIETO DI METTERE FONDI E RISORSE ECONOMICHE A DISPOSIZIONE DI PERSONE O ENTITÀ IDENTIFICATE¹⁶

1. **Gli operatori umanitari sono autorizzati a mettersi in contatto con persone o entità identificate, se ciò è necessario per fornire assistenza umanitaria alla popolazione civile nel contesto della pandemia COVID-19?**

La risposta è sì. Se necessario, gli operatori umanitari possono mettersi in contatto con persone o entità identificate per organizzare la fornitura di aiuti umanitari in modo sicuro ed efficiente.

Pertanto, se una persona identificata interviene in una transazione umanitaria, ciò non significa automaticamente che la transazione debba essere abbandonata. Nella misura in cui fondi o risorse economiche non vengono messi a disposizione di una persona identificata, i regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo non vietano il collegamento con la prima.

2. **Come possono gli operatori umanitari assicurarsi di non mettere a disposizione fondi o risorse economiche a persone o entità identificate quando forniscono aiuti per combattere la pandemia COVID-19?**

Gli operatori umanitari dovrebbero già disporre delle necessarie procedure per effettuare i controlli atti a garantire che i partner coinvolti nella fornitura di aiuti umanitari non siano designati nel quadro delle sanzioni dell'UE. Nell'ambito dell'assistenza alla lotta contro la diffusione della COVID-19, gli operatori umanitari dovrebbero prestare particolare attenzione alle persone o entità identificate che hanno un controllo materiale o una supervisione di una zona geografica in cui saranno forniti aiuti umanitari, specialmente quando possono limitarne l'accesso¹⁷. Ciò include gli attori designati non statali e le persone identificate e le entità che hanno un ruolo ufficiale o non ufficiale in, o possono influenzare, i governi locali¹⁸. Gli operatori umanitari devono inoltre prestare attenzione alle persone identificate e agli enti che presumibilmente operano nel campo della carità o degli aiuti umanitari¹⁹, nonché a quelli che forniscono servizi

¹⁶ Gli allegati I e Ia del regolamento Al-Qaeda e ISIL basato su quello ONU, l'allegato I del regolamento autonomo Al-Qaeda e ISIL e l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento autonomo UE antiterrorismo elencano le persone fisiche e giuridiche, le entità, i gruppi e gli organismi identificati sottoposti alle sanzioni dell'UE. Questi elenchi sono riportati nella Mappa delle sanzioni dell'UE (<https://www.sanctionsmap.eu>) e nella banca dati sulle sanzioni finanziarie (<https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf>), entrambi liberamente accessibili. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente. La fonte ufficiale del diritto comunitario è la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, che prevale in caso di conflitto.

¹⁷ A titolo di esempio, la voce "Jama'atu Ahlis Sunna Liddaa'Awati Wal-Jihad", Allegato I del regolamento Al-Qaeda e ISIL approvato dalle Nazioni Unite.

¹⁸ A titolo di esempio, la voce "Hamam (compreso Hamam-Izz al-Din al-Qassem)", elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento autonomo antiterrorismo dell'UE.

¹⁹ A titolo di esempio, la voce "Global Relief Foundation", la voce "al-Haramain & al Masjed al-Aqsa Charity Foundation al-Haramain", nonché le succursali di "al-Haramain", e la voce "Wafa Humanitarian Organization", allegato I del regolamento Al-Qaeda e ISIL basato su quello ONU.

complementari agli aiuti umanitari, quali logistica, servizi medici, sicurezza o servizi finanziari,²⁰ soprattutto se hanno un monopolio legale o *de facto* in quei settori specifici.

Si dovrebbe prestare particolare attenzione agli attori che operano nella specifica area geografica in cui saranno forniti aiuti umanitari, ma alcune persone soggette a designazione potrebbero operare da un'altra località²¹ (cfr. anche domanda 15).

Gli operatori umanitari dovrebbero inoltre garantire che i fondi e le risorse economiche, comprese le attrezzature mediche, non vengano deviati da persone o entità identificate. Ciò comporta l'adozione delle precauzioni e dei controlli necessari per garantire che i fondi e le risorse economiche non siano sequestrati da queste persone (ad esempio, gli attori armati non statali identificati) e che il materiale medico fornito sia utilizzato per le finalità umanitarie previste.

Gli operatori umanitari, in particolare quelli più vicini ai partner esterni e ai subappaltatori, dovrebbero raccogliere quante più informazioni ragionevolmente possibili e far sì che i loro partner siano consapevoli, preferibilmente contrattualmente, che i fondi o le risorse economiche non devono essere messi a disposizione di persone o entità identificate o a loro vantaggio. Rientra nel campo di applicazione di questo divieto anche l'uso di tipi informali di trasferimento di denaro, quali *havaleh/hawala/xawala/xawilaad/hundi* o altri tipi di trasferimento di denaro in contanti.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento Al-Qaeda e ISIL, basato su quello ONU, e dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento Al-Qaeda e ISIL, le azioni degli operatori umanitari che violano le misure restrittive stabilite in tali regolamenti non danno luogo ad alcuna responsabilità se queste persone non sapessero, e non avessero motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni violerebbero i divieti in questione. In quest'ottica, le sanzioni dell'UE non dovrebbero essere applicate in maniera eccessiva. In particolare, non dovrebbero essere interpretate nel senso di un'imposizione nei confronti degli operatori umanitari di sforzi irrealistici per raccogliere prove o fornire prove negative.

Gli operatori umanitari sono tenuti a convogliare gli aiuti umanitari attraverso persone non identificate ai sensi del regolamento UE sulle sanzioni antiterrorismo e di altre sanzioni applicabili (cfr. sezione IV). Conformemente al diritto internazionale umanitario, qualora non siano disponibili altre opzioni, la fornitura di aiuti umanitari non dovrebbe essere ostacolata dalle sanzioni dell'UE. Tuttavia, ciò è improbabile nel caso in esame, dato che i regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo si rivolgono a persone o entità identificate responsabili di atti di terrorismo nazionale e internazionale.

In caso di dubbio, gli operatori umanitari dovrebbero contattare l'ANC competente²² per verificare se le loro procedure rispettino la clausola anti-elusione sancita dai regolamenti

²⁰ A titolo di esempio, la voce "al-Kawthar Money Exchange", la voce "Selselat al-Thahab" e la voce "Hanifa Money Exchange Office", allegato I del regolamento Al-Qaeda e ISIL basato su quello ONU.

²¹ A titolo di esempio, la voce "Benevolence International Fund [alias benevolent International Fund, (b) BIF-Canada]", con indirizzo nel 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada; PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada; 92, King Street, 201 Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada, allegato I del regolamento Al-Qaeda e ISIL basato su quello ONU.

dell'UE sulle sanzioni antiterrorismo²³. Le ANC dovrebbero fornire al riguardo orientamenti chiari e tempestivi agli operatori umanitari.

3. I medicinali, le attrezzature mediche, i disinfettanti e le attrezzature di protezione possono costituire "risorse economiche"?

La risposta è sì. Secondo la definizione contenuta nei regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo²⁴ e negli orientamenti per l'attuazione e la valutazione di misure restrittive (sanzioni)²⁵, con "risorse economiche" si intende qualsiasi tipo di risorse, materiali o immateriali, mobili o immobili, *"che non sono fondi, ma che possono essere utilizzati per ottenere fondi, beni o servizi"*. La fornitura di lotti di medicinali, apparecchiature mediche, disinfettanti a una persona identificata consente a tale persona, ad esempio, di vendere i beni e di ottenere fondi in cambio. Di conseguenza, si tratta di mettere a disposizione risorse economiche a o a beneficio di una persona o di un'entità identificata. Ciò può avvenire nel caso in cui i dispositivi medici siano forniti a persone o entità identificate attive nel settore benefico o in un'area *che è de facto* controllata da una persona o entità identificata. La disponibilità di risorse economiche a, o a beneficio di, una persona o entità identificata richiede l'autorizzazione preventiva da parte dell'ANC.

Tuttavia, fornire a una persona designata singoli articoli dei beni di cui sopra per uso o protezione personale non equivarrebbe a mettere a sua disposizione risorse economiche. Inoltre, i regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo contengono deroghe che consentono alle ANC di autorizzare la messa a disposizione di fondi o di risorse economiche, se queste sono necessarie per soddisfare le esigenze di base delle persone identificate e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti per prodotti alimentari, medicinali e cure mediche²⁶.

4. La fornitura di assistenza medica può rientrare nel "mettere a disposizione risorse economiche" per persone o entità identificate?

In linea di principio, la fornitura di assistenza medica (ad esempio servizi medici e articoli correlati, come la medicina per il consumo personale) a persone infettate o sospettate di aver contratto la COVID-19, non è considerata avente un valore economico intrinseco, né può essere scambiata per fondi o risorse economiche. Di conseguenza, non

²² Gli elenchi delle ANC sono disponibili nell'allegato II del regolamento Al-Qaeda e ISIL basato su quello ONU; nell'allegato II del regolamento autonomo dell'UE Al-Qaeda e ISIL e nell'allegato del regolamento autonomo dell'UE antiterrorismo.

²³ Articolo 4 del regolamento Al-Qaeda e ISIL basato sul quello ONU; articolo 11 del regolamento autonomo dell'UE Al-Qaeda e ISIL; articolo 3 del regolamento autonomo dell'UE antiterrorismo.

²⁴ Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento Al-Qaeda e ISIL basato su quello ONU; articolo 1, lettera b), del regolamento autonomo dell'UE Al-Qaeda e ISIL; articolo 1, paragrafo 1, del regolamento autonomo UE antiterrorismo.

²⁵ Orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) pubblicati dal Consiglio dell'Unione europea, paragrafo 61, pag. 26, rif. 5664/18, 4 maggio 2018. (<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/it/pdf>).

²⁶ Articolo 2a, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Al-Qaeda e ISIL basato su quello ONU; articolo 5, lettera a), del regolamento autonomo Al-Qaeda e ISIL; articolo 5, paragrafo 2, paragrafo 1, del regolamento autonomo UE antiterrorismo.

si tratta di una risorsa economica, e pertanto il coinvolgimento di una persona identificata nella fornitura di tale assistenza medica non violerà i regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo.

Per il caso specifico in cui una persona identificata sia coinvolta nella catena che porta alla fornitura di assistenza umanitaria, cfr. domanda 1. Riguardo la garanzia che non siano messi a disposizione fondi o risorse economiche a persone o entità identificate, ad esempio, se persone o entità identificate addebitino ai beneficiari di tale assistenza medica il servizio fornito o ottengano qualsiasi risorsa economica a proprio vantaggio nel contesto della prestazione di assistenza medica, cfr. domanda 2.

5. Gli operatori umanitari possono fornire fondi alle organizzazioni locali allo scopo di combattere la pandemia COVID-19 nelle aree geografiche in cui operano persone o entità identificate ai sensi del regolamento UE sulle sanzioni antiterrorismo?

La risposta è sì. Per il caso specifico in cui una persona o un'entità identificata sia coinvolta nella catena che porta alla fornitura di aiuti umanitari, cfr. domanda 1. Per quanto riguarda la garanzia che non siano messi a disposizione fondi o risorse economiche a persone o entità identificate, cfr. anche la domanda 2.

II. RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE

6. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie forniti a fini umanitari per combattere la pandemia COVID-19 è consentita dai regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo?

La risposta è sì. Le sanzioni UE previste dai regolamenti UE antiterrorismo sono mirate, hanno obiettivi chiari e si rivolgono a persone specifiche congelando i loro beni e vietando la messa a disposizione di fondi o risorse economiche. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di qualsiasi merce nelle aree geografiche in cui operano persone ed entità identificate ai sensi dei regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo non sono limitate in quanto tali. Ciò significa che, di norma, le sanzioni antiterrorismo dell'UE non influiscono sulla vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie per combattere la pandemia COVID-19. In questo contesto, per "beni e tecnologie" si intendono, tra l'altro, i dispositivi di protezione individuale (DPI), i ventilatori o i respiratori motorizzati per uso medico (respirazione assistita) e altri dispositivi medici per combattere la pandemia di COVID-19 nonché i kit di analisi per la COVID-19 (come quello per la PCR quantitativa in tempo reale - kit qRT-PCR), i farmaci, i disinfettanti, i detergenti o i prodotti chimici.

Per il caso specifico in cui una persona o un'entità identificata sia coinvolta nella catena che porta alla fornitura di tali beni e tecnologie destinate all'aiuto umanitario, cfr. domanda 1. Per quanto riguarda la garanzia che non siano messi a disposizione fondi o risorse economiche a persone o entità identificate, cfr. anche la domanda 2.

III. ALTRE DOMANDE

7. Le banche dell'UE possono aprire un nuovo conto bancario presso istituti di credito o finanziari in aree geografiche in cui operano persone ed entità identificate ai sensi dei regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo, se lo scopo è quello di sostenere gli aiuti umanitari nella lotta contro la pandemia COVID-19?

La risposta è sì. Le attività bancarie sono consentite ai sensi del regolamento UE sulle sanzioni antiterrorismo, a condizione che l'istituto finanziario non sia un'entità identificata. È inclusa l'istituzione di nuove relazioni di corrispondenza tra banche e la creazione di nuove imprese comuni. Le banche sono inoltre autorizzate ad aprire uffici, filiali e affiliate in tali aree. Attualmente, nessun istituto finanziario è soggetto a misure restrittive nell'ambito delle sanzioni antiterrorismo dell'UE²⁷.

8. I cittadini dell'UE possono recarsi in aree geografiche in cui operano persone o entità identificate ai sensi delle normative UE sulle sanzioni antiterrorismo per fornire assistenza medica per combattere la pandemia COVID-19?

La risposta è sì. In linea di principio, nessuna disposizione dei regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo vieta i viaggi verso aree geografiche in cui operano persone ed entità identificate ai sensi di tali regolamenti.

Per il caso specifico in cui una persona o un'entità identificata sia coinvolta nella catena che porta alla fornitura di aiuti umanitari, cfr. domanda 1. Per quanto riguarda la garanzia che non siano messi a disposizione fondi o risorse economiche a persone o entità identificate, cfr. anche la domanda 2.

9. Gli operatori umanitari possono acquistare carburante, noleggiare veicoli o utilizzare servizi di trasporto privato per il trasporto di apparecchiature mediche per combattere la pandemia COVID-19 nelle aree geografiche in cui operano persone o entità identificate ai sensi delle normative UE sulle sanzioni antiterrorismo?

La risposta è sì. Per il caso specifico in cui una persona o un'entità identificata sia coinvolta nella catena che porta alla fornitura di aiuti umanitari, cfr. domanda 1. Per quanto riguarda la garanzia che non siano messi a disposizione fondi o risorse economiche a persone o entità identificate, cfr. anche la domanda 2.

10. Gli operatori umanitari possono aiutare a trasferire o evacuare le persone colpite dalla pandemia COVID-19 in altri luoghi all'interno o all'esterno delle aree geografiche in cui operano persone o entità identificate ai sensi delle normative UE sulle sanzioni antiterrorismo?

La risposta è sì. Per il caso specifico in cui una persona o entità identificata sia coinvolta nella catena che porta al trasferimento di persone affette da COVID-19, cfr. la domanda 1. Per quanto riguarda la garanzia che non siano messi a disposizione fondi o risorse economiche a persone o entità identificate nel processo che porta alla delocalizzazione delle persone colpite da COVID-19, cfr. anche la domanda 2.

11. Gli operatori umanitari possono finanziare o partecipare alla costruzione di ospedali di fortuna, operazioni di sanificazione o infrastrutture temporanee per combattere la pandemia COVID-19 nelle aree geografiche in cui operano persone o entità identificate ai sensi delle normative UE sulle sanzioni antiterrorismo?

²⁷ Tuttavia, gli operatori umanitari dovrebbero prestare attenzione alle imprese di servizi monetari identificate ai sensi del regolamento UE sulle sanzioni antiterrorismo (cfr. nota 20).

La risposta è sì. Per il caso specifico in cui una persona o un'entità identificata sia coinvolta nella costruzione e/o ne tragga vantaggio economico, cfr. domanda 1. A titolo di esempio, ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui la persona designata imponga un pagamento per accedere all'infrastruttura temporanea o conservi la proprietà dell'infrastruttura stessa dopo la fine della crisi causata dalla pandemia di COVID-19.

12. Gli operatori umanitari possono fornire aiuti umanitari se l'unico modo di farlo è attraverso persone o entità identificate?

Gli operatori umanitari devono sempre cercare soluzioni che non violano le sanzioni dell'UE. Di conseguenza, gli operatori umanitari sono tenuti a convogliare gli aiuti umanitari attraverso persone che non sono identificate ai sensi del regolamento UE sulle sanzioni antiterrorismo e di altre sanzioni applicabili. Conformemente al diritto internazionale umanitario, qualora non siano disponibili altre opzioni, la fornitura di aiuti umanitari non dovrebbe essere ostacolata dalle sanzioni dell'UE. Ciò è tuttavia improbabile dato che i regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo si rivolgono a persone e entità identificate responsabili di atti di terrorismo nazionale e internazionale.

13. Gli operatori umanitari dovrebbero controllare i beneficiari finali degli aiuti umanitari connessi alla COVID-19?

La risposta è no. Secondo il diritto internazionale umanitario, l'articolo 214, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i principi umanitari di umanità, imparzialità, indipendenza e neutralità, gli aiuti umanitari devono essere forniti senza discriminazioni. L'identificazione come "individuo che ha bisogno" deve essere fatta dagli operatori umanitari sulla base di questi principi. Una volta che tale identificazione è stata effettuata ed è chiaro che l'individuo in questione è il beneficiario finale, non è necessario effettuare alcuna ulteriore valutazione.

IV. ALTRA NORMATIVA

14. Gli operatori umanitari sono tenuti a rispettare le sanzioni dell'UE²⁸ diverse dalle normative UE sulle sanzioni antiterrorismo quando forniscono aiuti per combattere la pandemia COVID-19 nelle aree geografiche in cui operano le entità identificate ai sensi del regolamento UE sulle sanzioni antiterrorismo?

La risposta è sì. I regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo si rivolgono a persone, entità e organismi che possono trovarsi in ambienti soggetti a regimi soggetti a sanzioni dell'UE che si concentrano su aree geografiche specifiche (ad es Siria, Somalia, Iran, Yemen)²⁹. Gli operatori umanitari devono garantire la fornitura di aiuti umanitari nel

²⁸ Cfr. anche nota 2.

²⁹ Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1); Regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia (GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2); Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 14.4.2011, pag. 1); Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, 24.3.2012, p. 1); Regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014,

rispetto di tali sanzioni, in aggiunta alle possibili sanzioni previste dai regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo. Ad esempio, le attività umanitarie svolte in una parte specifica del territorio siriano controllata da un gruppo terroristico identificato devono conformarsi, tra l'altro, alle misure restrittive applicabili in base alle sanzioni UE nei confronti della Siria (vedere il capitolo Siria della presente nota di orientamento) come pure quelli derivanti dai regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo ai sensi dei quali è identificato il gruppo terroristico in questione³⁰. L'ANC dovrebbe essere consultata in caso di dubbi su questioni relative al rispetto dei regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo e di altri regimi sanzionatori, ad esempio in relazione a eventuali eccezioni umanitarie, previste in specifici regimi sanzionatori dell'UE, che tuttavia non sono incluse nei regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo. Cfr. anche la domanda 17 del capitolo Iran e la domanda 23 del capitolo Siria della presente nota di orientamento.

15. I regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo non sono legati ad alcuna area geografica specifica. Come possono gli operatori umanitari determinare quali sono le identificazioni "rilevanti" ai sensi dei regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo per il loro progetto di aiuto umanitario?

L'ambito di applicazione delle sanzioni dell'UE non è mai limitato ad alcuna area geografica specifica, dato che è relativo alle persone, alle entità o agli organismi designati. A titolo di esempio, il divieto di mettere a disposizione o a beneficio di una persona identificata ai sensi del regolamento Siria si applica indipendentemente dalla sede della persona identificata³¹. Cfr. anche la domanda 17 del capitolo Iran e la domanda 23 del capitolo Siria della presente nota di orientamento.

La designazione ai sensi dei regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo comprende persone, entità e organismi di diverse nazionalità che si trovano in diversi paesi. Di norma, gli operatori umanitari dovrebbero verificare in tutte le liste, poiché non possono presumere che solo alcune delle designazioni siano pertinenti per il loro progetto umanitario. Ciò è dovuto anche al fatto che numerose persone, entità e organismi identificati ai sensi dei regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo sono attivi in diversi paesi, in aree transfrontaliere o anche in altre aree³².

concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 60).

³⁰ A titolo di esempio, la voce "fronte al-Nusra per il popolo del Levante", allegato I del regolamento Al-Qaeda e ISIL, che stabilisce "altre informazioni: (A) opera nella Repubblica araba siriana."; la voce "Abdallah Azzam Brigades (AAB)", allegato I del regolamento Al-Qaeda e ISIL, sotto "altre informazioni: opera in Libano, Siria e Penisola arabica".

³¹ Tuttavia, dato che il regolamento della Siria (vedere il capitolo Siria) impone sanzioni alle persone fisiche o giuridiche, nonché alle entità e agli organismi che sono stati identificati come responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, beneficiando o sostenendo il regime o ad esso associato, è probabile che queste persone fisiche o giuridiche, così come le entità e gli organismi, operino in e dalla Siria. Gli operatori umanitari che forniscono assistenza in Siria dovrebbero pertanto prestare particolare attenzione alle sanzioni e alle denominazioni incluse nel regolamento sulla Siria.

³² Cfr. anche nota 20.

Tuttavia, alcune persone, entità o organismi identificati ai sensi del regolamento UE sulle sanzioni antiterrorismo sono noti per operare in aree geografiche specifiche. Gli operatori umanitari dovrebbero raccogliere informazioni per determinare se le aree geografiche in cui devono essere forniti gli aiuti umanitari sono note come aree operative di persone o entità specifiche identificate; in tal caso, prestare particolare attenzione affinché non siano messi a loro disposizione né a loro vantaggio fondi o risorse economiche.

I regolamenti UE sulle sanzioni antiterrorismo spesso contengono informazioni ("identificatori")³³ che gli operatori umanitari possono consultare per determinare se una persona o un ente identificato opera nella zona geografica pertinente.

16. Gli operatori umanitari soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro devono rispettare le sanzioni antiterrorismo nei paesi terzi?

La risposta è no. Gli operatori umanitari soggetti alla giurisdizione degli Stati membri sono tenuti a rispettare unicamente le sanzioni dell'UE.

³³ Gli "identificatori" sono informazioni aggiuntive che aiutano a riconoscere una persona o un'entità identificata. Anche se gli "identificatori" più comuni riguardano gli alias, i luoghi e le date di nascita o i numeri di passaporto, in alcuni casi le sanzioni UE includono informazioni sul luogo di funzionamento delle persone o entità identificate. A titolo di esempio, la voce "Harakat-ul Jihad Islami", lettera d), allegato I del regolamento Al-Qaeda e ISIL, basato su quello ONU, che recita "operante in India, Pakistan e Afghanistan"; la voce "Al-Qaeda nella penisola araba", sezione "altre informazioni", allegato I del regolamento Al-Qaeda e ISIL, basato su quello ONU, che recita: "posizione: Yemen o Arabia Saudita (2004-2006)."; la voce "Hassan Dahir Aweys", sezione "altre informazioni", allegato I del regolamento Al-Qaeda e ISIL basato su quello ONU, che recita: "(a) Somalia meridionale (al novembre 2012), (b) ha dichiarato di essere anche in Eritrea a partire dal novembre 2007"; la voce "movimento islamico dell'Uzbekistan", sezione "altre informazioni", allegato I del regolamento Al-Qaeda e ISIL, basato su quello ONU, che stabilisce: "(b) attivo nella zona di confine tra Afghanistan e Pakistan, nell'Afghanistan settentrionale e nell'Asia centrale".

IRAN

RIFERIMENTI GIURIDICI E ORIENTAMENTI

"Regolamenti sull'Iran":

- Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 ("regolamento sulle armi di distruzione di massa (ADM) in Iran")³⁴
- Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran ("regolamento sulle gravi violazioni dei diritti umani in Iran")³⁵

Altri atti legislativi UE e documenti pertinenti:

- Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti ("regolamento di blocco")³⁶
- Nota di orientamento della Commissione europea: "Domande e risposte: adozione dell'aggiornamento del regolamento di blocco"³⁷
- Documento di domande e risposte della Commissione europea "Dovuta diligenza sulle misure restrittive per le imprese dell'UE che hanno rapporti commerciali con l'Iran"³⁸

Il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2231 (2015) relativa al piano d'azione congiunto globale (PACG), concordato dall'Iran e dall'E3/UE+3 (Cina, Francia, Germania, Federazione russa, Regno Unito e Stati Uniti, con l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza). Alla data di attuazione del PACG (16 gennaio 2016), l'UE ha revocato tutte le sanzioni economiche e finanziarie imposte in relazione al programma nucleare iraniano.

Di conseguenza, è consentita una serie di attività e servizi correlati, che possono essere pertinenti anche per la fornitura di assistenza umanitaria, ossia: **attività finanziarie, bancarie e assicurative, nonché attività nei settori della navigazione e dei trasporti**

³⁴ GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

³⁵ GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

³⁶ GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1

³⁷ GU C 277I del 7.8.2018, pag. 4.

³⁸ https://ec.europa.eu/info/files/faqs-restrictive-measures-iran_en.

dell'Iran. È possibile reperire ulteriori dettagli sulla revoca delle sanzioni conformemente al PACG nel punto 3 della **nota informativa dell'UE sul PACG**³⁹.

In risposta al ritiro degli Stati Uniti dal PACG, l'UE ha aggiornato il regolamento di blocco al fine di includere nel suo allegato le sanzioni extraterritoriali reimposte dagli Stati Uniti, attenuando l'impatto di tali sanzioni sugli operatori dell'UE che svolgono attività commerciali legittime in Iran e con l'Iran. Tale aggiornamento faceva parte del sostegno dell'UE alla continua, piena ed efficace attuazione del PACG, anche sostenendo le legittime relazioni commerciali ed economiche tra l'UE e l'Iran, che sono state normalizzate quando le sanzioni relative al nucleare sono state revocate a seguito del PACG.

Le sanzioni dell'UE nei confronti dell'Iran che sono ancora in vigore dopo la revoca delle misure restrittive previste dal PACG sono mirate, hanno obiettivi chiari e riguardano persone, entità o merci specifiche, solitamente non coinvolte in aiuti umanitari. Le sanzioni dell'UE nei confronti dell'Iran **non riguardano i farmaci, le attrezzature mediche e l'assistenza medica forniti alla popolazione in generale.** In quanto tali, **le attrezzature mediche**, compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI), i respiratori, l'ossigeno e i ventilatori, **così come i farmaci e gli altri prodotti medici necessari per combattere la pandemia di COVID-19 non sono soggetti a restrizioni dirette all'esportazione, alla fornitura, al finanziamento o all'uso in Iran (sezione II).** È pertanto improbabile che le sanzioni dell'UE possano interferire con gli aiuti umanitari per combattere la pandemia di COVID-19 destinati alle persone bisognose in Iran.

Tuttavia, in casi specifici ed estremamente limitati, l'esportazione, la fornitura o il finanziamento di tali prodotti da parte di operatori umanitari possono essere indirettamente interessati da altre restrizioni, quali il congelamento di fondi o risorse economiche di determinate persone, entità e organismi soggetti a sanzioni dell'UE ("persone designate") che possono trovarsi coinvolti nelle operazioni pertinenti.

Nonostante la revoca delle sanzioni nell'ambito del PACG, una serie di misure e restrizioni connesse alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) sono rimaste in vigore conformemente al PACG anche dopo la data di attuazione⁴⁰. Un'ulteriore revoca delle sanzioni è prevista per il 2023, in linea con il calendario stabilito dal PACG.

Inoltre, dal 2011 l'UE ha imposto sanzioni in risposta a gravi violazioni dei diritti umani in Iran⁴¹.

³⁹ https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/jcpoa_note_it.pdf.

⁴⁰ Tali misure riguardano, tra l'altro, un embargo sulle armi, le misure connesse alla tecnologia missilistica, le restrizioni su determinati trasferimenti e attività connesse al nucleare e le disposizioni relative a metalli e software specifici, che sono soggetti ad uno specifico regime di autorizzazione. Conformemente al PACG, un'ulteriore revoca delle misure restrittive dovrebbe avvenire nel 2023. Punti 19 e 20 dell'allegato V del PACG.

⁴¹ Tra queste figurano le restrizioni di viaggio e il congelamento dei beni nei confronti di determinate persone ed entità, nonché un embargo sulle attrezzature che possono essere utilizzate a fini di repressione interna e sulle attrezzature che possono essere utilizzate per monitorare o intercettare le comunicazioni telefoniche e via internet su reti mobili o fisse.

In linea generale, **le sanzioni dell'UE nei confronti dell'Iran non consentono di mettere a disposizione fondi e risorse economiche a persone designate, sebbene esistano alcune deroghe (cfr. sezione I). Tuttavia, conformemente al diritto internazionale umanitario, qualora non siano disponibili altre opzioni, la fornitura di aiuti umanitari non dovrebbe essere ostacolata dalle sanzioni dell'UE. È tuttavia improbabile che questo principio trovi applicazione nel caso in questione, data la natura mirata delle misure restrittive nelle sanzioni dell'UE nei confronti dell'Iran, nonché il tipo e il numero limitato di designazioni.**

In linea di massima sono consentite le attività ausiliarie necessarie a sostenere la fornitura di dispositivi medici (ad esempio, trasporto di dispositivi medici, cambio di valuta e stoccaggio). Sebbene la possibilità che tali azioni rientrino nell'ambito di applicazione di specifiche restrizioni sia remota, prima del loro svolgimento gli operatori umanitari dovrebbero verificarle accuratamente alla luce della presente nota e, se necessario, chiedere indicazioni all'ANC pertinente.

I. **DIVIETO DI METTERE FONDI E RISORSE ECONOMICHE A DISPOSIZIONE DI PERSONE DESIGNATE⁴²**

1. Gli operatori umanitari sono autorizzati a interagire con persone designate se ciò è necessario per fornire assistenza umanitaria alla popolazione civile in Iran nel contesto della pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. Gli operatori umanitari possono interagire con persone designate se ciò è necessario per organizzare la fornitura di aiuti umanitari in modo sicuro ed efficiente.

Pertanto, se una persona designata interviene in un'operazione umanitaria, ciò non significa automaticamente che l'operazione debba essere abbandonata. Nella misura in cui non sono messi a disposizione fondi o risorse economiche, i regolamenti sull'Iran non vietano il collegamento con una persona designata.

2. In che modo gli operatori umanitari possono garantire di non mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità od organismi designati nel momento in cui forniscono aiuti per combattere la pandemia di COVID-19?

Gli operatori umanitari dovrebbero già disporre delle necessarie procedure per effettuare i controlli atti a garantire che i partner coinvolti nella fornitura di aiuti umanitari non siano designati nel quadro delle sanzioni dell'UE. Nel contesto della fornitura di assistenza per combattere la diffusione della COVID-19 in Iran, dovrebbe essere prestata particolare attenzione a persone, entità od organismi designati collegati al settore sanitario e a quello logistico, nonché al Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC), che opera in vasti settori dell'economia iraniana, compresa l'assistenza

⁴² Gli allegati VIII, IX, XIII e XIV del regolamento sulle ADM in Iran e l'allegato I del regolamento sulle gravi violazioni dei diritti umani in Iran contengono gli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi designati nell'ambito delle sanzioni dell'UE. Tali elenchi sono riportati nella mappa delle sanzioni dell'UE (<https://www.sanctionsmap.eu>) e nella banca dati delle sanzioni finanziarie (<https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf>), ad entrambe le quali gli operatori umanitari possono accedere liberamente. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente. La fonte ufficiale del diritto dell'UE è la Gazzetta ufficiale dell'UE, che prevale in caso di conflitto.

sanitaria⁴³. Gli operatori umanitari dovrebbero inoltre garantire che i fondi e le risorse economiche, comprese le attrezzature mediche, non siano sottratti dalle persone designate. Ciò comporta l'adozione delle necessarie precauzioni e verifiche per garantire che queste persone (ad esempio, l'IRGC) non si impossessino dei fondi e delle risorse economiche e che il materiale medico fornito sia utilizzato per gli scopi umanitari previsti.

Gli operatori umanitari, in particolare quelli più vicini ai partner esterni e ai subappaltatori, dovrebbero raccogliere quante più informazioni sia ragionevolmente possibile raccogliere e informare i propri partner, preferibilmente per via contrattuale, che i fondi o le risorse economiche non devono essere messi a disposizione o andare a beneficio delle persone designate. Anche l'utilizzo di Hawala e di altre tipologie informali di trasferimenti di denaro rientra nell'ambito di applicazione di tale divieto.

A norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento sulle ADM in Iran e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle gravi violazioni dei diritti umani in Iran, le violazioni delle sanzioni dell'UE non comportano alcuna responsabilità se il trasgressore non sapeva, e non aveva alcun motivo ragionevole di sospettare, che le sue azioni avrebbero violato i divieti in questione. In quest'ottica, le sanzioni dell'UE non dovrebbero essere applicate in maniera eccessiva. In particolare, non dovrebbero essere interpretate nel senso di un'imposizione nei confronti degli operatori umanitari di sforzi irrealistici per raccogliere prove o fornire prove negative.

Gli operatori umanitari sono tenuti a incanalare gli aiuti umanitari attraverso azioni e persone che non sono soggette a restrizioni a norma dei regolamenti sull'Iran e di altre sanzioni applicabili. Conformemente al diritto internazionale umanitario, qualora non siano disponibili altre opzioni, la fornitura di aiuti umanitari non dovrebbe essere ostacolata dalle sanzioni dell'UE. Tuttavia, ciò è improbabile nel caso in questione, date le designazioni mirate previste dai regolamenti sull'Iran. Cfr. anche la domanda 15.

In caso di dubbio, gli operatori umanitari dovrebbero rivolgersi all'ANC pertinente⁴⁴ per verificare se le loro procedure rispettano la clausola antielusione inclusa nei regolamenti sull'Iran⁴⁵. Le ANC dovrebbero fornire al riguardo orientamenti chiari e tempestivi agli operatori umanitari.

3. I farmaci, le attrezzature mediche, i disinfettanti e i dispositivi di protezione costituiscono "risorse economiche"?

La risposta è sì. Secondo la definizione di cui ai regolamenti sull'Iran, per "risorse economiche" si intende qualsiasi tipo di risorse, *"materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o"*

⁴³ Il Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) è inserito nell'allegato IX, parte II.B, voce 1, del regolamento sulle armi di distruzione di massa (ADM) in Iran.

⁴⁴ Gli elenchi delle ANC sono disponibili nell'allegato II del regolamento sulle gravi violazioni dei diritti umani in Iran e nell'allegato X del regolamento sulle armi di distruzione di massa (ADM) in Iran.

⁴⁵ Articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sulle gravi violazioni dei diritti umani in Iran e articolo 41 del regolamento sulle armi di distruzione di massa (ADM) in Iran.

servizi"⁴⁶. Fornire partite di farmaci, attrezzature mediche e disinfettanti a una persona designata consente, per esempio, a tale persona di vendere i beni e ottenere fondi in cambio, il che equivale a mettere risorse economiche a disposizione della persona designata o a far sì che risorse economiche vadano a suo beneficio. Ciò potrebbe verificarsi quando i dispositivi medici sono forniti a persone designate all'interno dell'amministrazione iraniana. Per mettere risorse economiche a disposizione di una persona designata o far sì che risorse economiche vadano a suo beneficio, occorre l'autorizzazione preventiva dell'ANC.

Tuttavia, fornire a una persona designata singoli articoli dei beni di cui sopra per uso o protezione personale non equivarrebbe a mettere a sua disposizione risorse economiche. Inoltre, i regolamenti sull'Iran contengono deroghe che consentono alle ANC di autorizzare la messa a disposizione di fondi o risorse economiche se necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone designate e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a prodotti alimentari, medicinali e cure mediche⁴⁷.

4. Fornire assistenza medica può equivalere a "mettere risorse economiche a disposizione" di persone designate?

In linea di principio, si ritiene che la fornitura di assistenza medica a persone infette, o che si sospetta siano infette, da COVID-19 non abbia in sé un valore economico intrinseco né possa essere permutabile con fondi o risorse economiche. Di conseguenza essa non costituisce una risorsa economica e, pertanto, il coinvolgimento di una persona designata nella fornitura di tale assistenza medica non viola i regolamenti sull'Iran.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di assistenza medica, cfr. la domanda 1. Per quanto riguarda la garanzia che fondi o risorse economiche non siano messi a disposizione di persone designate, ad esempio nel caso in cui tali persone addebitino ai beneficiari il servizio fornito oppure ottengano risorse economiche a proprio vantaggio nell'ambito della fornitura di assistenza medica, cfr. la domanda 2.

5. Gli operatori umanitari possono fornire fondi alle organizzazioni locali in Iran ai fini della lotta contro la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di aiuti umanitari, cfr. la domanda 1. Per quanto riguarda la garanzia che fondi o risorse economiche non siano messi a disposizione di persone designate, cfr. anche la domanda 2.

⁴⁶ Articolo 1, lettera c), del regolamento sulle gravi violazioni dei diritti umani in Iran e articolo 1, lettera h), del regolamento sulle armi di distruzione di massa (ADM) in Iran.

⁴⁷ Articolo 4 del regolamento sulle gravi violazioni dei diritti umani in Iran e articolo 26 del regolamento sulle armi di distruzione di massa (ADM) in Iran.

II. RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE⁴⁸

6. La fornitura di ventilatori o di respiratori motorizzati per uso medico (respirazione assistita) e di altri dispositivi medici per combattere la pandemia di COVID-19 è consentita nel quadro dei regolamenti sull'Iran?

La risposta è sì. In linea di principio, la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione e il finanziamento di dispositivi medici, compresi i ventilatori o i respiratori motorizzati per uso medico, non sono vietati a norma dei regolamenti sull'Iran.

Tuttavia, dato che alcuni pochi elementi possono essere adatti per usi diversi, alcuni dei quali non hanno nulla a che fare con le attività umanitarie, potrebbe essere necessaria una valutazione caso per caso delle caratteristiche tecniche del dispositivo specifico⁴⁹ da esportare, al fine di garantire che sia effettivamente destinato ad esclusivo uso medico e non ad attività militari, balistiche o relative alla proliferazione nucleare.

Per questo motivo la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione e il finanziamento di determinati prodotti e tecnologie sono soggetti alla previa autorizzazione dell'ANC. Questo è il caso, ad esempio, di microscopi e relativi apparecchiature e rilevatori (compresi quelli che impiegano la spettroscopia elettronica o a raggi X)⁵⁰, che potrebbero essere utilizzati per attività connesse all'arricchimento non conformi al PACG. L'esportazione di altri prodotti, ad esempio alcune macchine di bilanciamento, può essere autorizzata dalle ANC se tali macchine sono progettate per attrezzature mediche, ma è altrimenti vietata in quanto potrebbero essere utilizzate per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

Per ottenere un'autorizzazione, gli operatori umanitari devono dimostrare che l'apparecchiatura non contribuisce ad attività non conformi al PACG. Il modello di cui all'allegato II bis può fornire indicazioni sugli elementi ai quali gli operatori umanitari dovrebbero prestare attenzione. Gli operatori umanitari possono chiedere all'ANC di fornire ulteriori orientamenti sulle informazioni necessarie per motivare la loro domanda.

Inoltre, l'articolo 4 bis del regolamento sulle ADM in Iran vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione e il finanziamento di determinati beni e tecnologie, compresi tipi specifici di calcolatori numerici e assiemi elettronici⁵¹, in quanto potrebbero contribuire allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

⁴⁸ Gli allegati I, II, III, VII A e VII B del regolamento sulle ADM in Iran, nonché gli allegati III e IV del regolamento sulle gravi violazioni dei diritti umani in Iran contengono gli elenchi dei beni e delle tecnologie oggetto delle sanzioni dell'UE.

⁴⁹ Anche se i prodotti e le tecnologie menzionati nella domanda 6 possono sembrare corrispondere alle voci di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ("regolamento sul duplice uso", GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1), gli elementi a duplice uso hanno caratteristiche distintive importanti.

⁵⁰ Articolo 3 bis. Si vedano in particolare le voci II.A2.003 e II.A6.016 dell'allegato II del regolamento sulle ADM in Iran.

⁵¹ Cfr. in particolare la voce 4A003 dell'allegato III del regolamento sulle ADM in Iran.

Per le specifiche tecniche, gli operatori umanitari dovrebbero chiedere informazioni al fabbricante. In caso di dubbio, dovrebbero contattare l'ANC.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di aiuti umanitari, cfr. la domanda 1. Per quanto riguarda la garanzia che fondi o risorse economiche non siano messi a disposizione di persone designate, cfr. anche la domanda 2.

7. I regolamenti sull'Iran consentono la fornitura di farmaci, disinfettanti, detergenti o prodotti chimici per combattere la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. In linea di principio le sanzioni dell'UE stabilite nei regolamenti sull'Iran non vietano la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di farmaci, saponi, disinfettanti (biocidi), detergenti o prodotti chimici per uso medico necessari per combattere la pandemia di COVID-19.

Tuttavia, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, il finanziamento o l'uso di talune sostanze chimiche sono soggetti all'autorizzazione dell'ANC a norma dell'articolo 2 bis del regolamento sulle ADM in Iran, in quanto possono anche essere utilizzate per la proliferazione delle armi nucleari.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di aiuti umanitari, cfr. la domanda 1. Per quanto riguarda la garanzia che fondi o risorse economiche non siano messi a disposizione di persone designate, cfr. anche la domanda 2.

8. È consentita la fornitura di kit di analisi per la COVID-19 (kit qRT-PCR) a norma dei regolamenti sull'Iran?

La risposta è sì. I regolamenti sull'Iran non vietano la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, il finanziamento o l'utilizzo di kit di analisi per la COVID-19, come quello per la PCR quantitativa in tempo reale (kit qRT-PCR). Anche i reagenti comunemente utilizzati con il kit qRT-PCR non sono soggetti ad alcuna restrizione commerciale a norma dei regolamenti sull'Iran. L'ANC dovrebbe essere contattata nel caso in cui siano necessari ulteriori orientamenti, ad esempio se il kit non è del tipo generalmente presente sul mercato.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di kit di analisi per la COVID-19 (kit qRT-PCR) nel quadro della fornitura di aiuti umanitari, cfr. la domanda 1. Per quanto riguarda la garanzia che fondi o risorse economiche non siano messi a disposizione di persone designate, cfr. anche la domanda 2.

9. È consentita, a norma dei regolamenti sull'Iran, la fornitura di dispositivi di protezione individuale necessari per combattere la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. In linea di principio, i regolamenti sull'Iran non vietano la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, il finanziamento e l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per combattere la pandemia di COVID-19.

Sebbene il regolamento sulle gravi violazioni dei diritti umani in Iran vieti l'esportazione in Iran di determinate apparecchiature protettive che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, quali giubbotti antiproiettile ed elmetti, sono specificatamente

esentate le apparecchiature progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro⁵². In caso di incertezza, gli operatori umanitari dovrebbero chiedere i necessari chiarimenti al fabbricante.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di aiuti umanitari, cfr. la domanda 1. Per quanto riguarda la garanzia che fondi o risorse economiche non siano messi a disposizione di persone designate, cfr. anche la domanda 2.

IV. ALTRE DOMANDE

10. Le banche dell'UE possono aprire un nuovo conto bancario presso un ente creditizio o finanziario iraniano a sostegno degli aiuti umanitari finalizzati alla lotta contro la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. A partire dalla data di attuazione del PACG (16 gennaio 2016) sono consentite attività bancarie con banche iraniane, a condizione che l'ente finanziario iraniano non sia un'entità designata. È inclusa l'istituzione di nuove relazioni di corrispondenza tra banche e la creazione di nuove imprese comuni. Alle banche è inoltre consentito aprire uffici, succursali e filiali in Iran. Solo due banche iraniane continuano a essere designate: Ansar Bank e Mehr Bank⁵³.

11. I cittadini dell'UE possono recarsi in Iran per fornire assistenza medica per combattere la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. In linea di principio, nulla nei regolamenti sull'Iran vieta gli spostamenti in Iran né la fornitura di assistenza medica nel paese.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di aiuti umanitari, cfr. la domanda 1. Per quanto riguarda la garanzia che fondi o risorse economiche non siano messi a disposizione di persone designate, cfr. anche la domanda 2.

12. Gli operatori umanitari possono acquistare carburante, noleggiare veicoli o utilizzare servizi di trasporto privati in Iran per trasportare verso questo paese, o al suo interno, attrezzature mediche per combattere la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì.

L'articolo 4 quater del regolamento sulle ADM in Iran vieta di acquistare dall'Iran determinati tipi di materiali ad alta densità di energia, elencati nell'allegato III del regolamento, utilizzabili nei "missili" o nei veicoli aerei senza equipaggio. Ciò non riguarda tuttavia i combustibili fossili raffinati e i biocombustibili, inclusi i combustibili per motori omologati per l'uso nell'aviazione civile, a meno che non siano appositamente formulati per i "missili" o i veicoli aerei senza equipaggio.

⁵² Cfr. la voce 5 dell'allegato III del regolamento sulle gravi violazioni dei diritti umani in Iran.

⁵³ Voci 8 e 9, parte B, sezione II, allegato IX del regolamento sulle armi di distruzione di massa in Iran.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di aiuti umanitari, cfr. la domanda 1. Per quanto riguarda la garanzia che fondi o risorse economiche non siano messi a disposizione di persone designate, cfr. anche la domanda 2.

13. Gli operatori umanitari possono aiutare a trasferire le persone colpite dalla pandemia di COVID-19 in altre località in Iran o al di fuori del paese?

La risposta è sì.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta al trasferimento di persone affette dalla COVID-19, ad esempio il Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, cfr. la domanda 1. Per quanto riguarda la garanzia che fondi o risorse economiche non siano messi a disposizione di persone designate nel processo che porta al trasferimento di persone affette dalla COVID-19, cfr. anche la domanda 2.

14. Gli operatori umanitari possono finanziare o partecipare alla costruzione di ospedali di fortuna, operazioni di igienizzazione o infrastrutture temporanee per combattere la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella costruzione e/o ne trae un vantaggio economico, cfr. la domanda 1. A titolo di esempio, ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui la persona designata imponga un pagamento per accedere all'infrastruttura temporanea o conservi la proprietà dell'infrastruttura stessa dopo la fine della crisi causata dalla pandemia di COVID-19.

15. Gli operatori umanitari possono fornire aiuti umanitari se l'unico modo per farlo è tramite persone designate?

Gli operatori umanitari devono sempre cercare soluzioni che non violano le sanzioni dell'UE. Di conseguenza gli operatori umanitari sono tenuti a incanalare gli aiuti umanitari attraverso azioni e persone che non sono soggette a restrizioni a norma dei regolamenti sull'Iran e di altre sanzioni applicabili. Conformemente al diritto internazionale umanitario, qualora non siano disponibili altre opzioni, la fornitura di aiuti umanitari non dovrebbe essere ostacolata dalle sanzioni dell'UE. Ciò è tuttavia improbabile data la natura mirata delle misure restrittive nelle sanzioni dell'UE nei confronti dell'Iran.

16. Gli operatori umanitari dovrebbero sottoporre a controlli i beneficiari finali degli aiuti umanitari?

La risposta è no. Secondo il diritto internazionale umanitario, l'articolo 214, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i principi umanitari di umanità, imparzialità, indipendenza e neutralità, gli aiuti umanitari devono essere forniti senza discriminazioni. L'individuazione delle persone in stato di necessità deve essere effettuata dagli operatori umanitari sulla base di tali principi. Una volta effettuata l'individuazione, non è necessario alcun controllo dei beneficiari finali.

V. ALTRA NORMATIVA

17. Gli operatori umanitari sono tenuti a rispettare le sanzioni dell'UE riguardanti il terrorismo internazionale e le sanzioni dell'UE riguardanti la situazione in Siria quando forniscono aiuti per combattere la pandemia di COVID-19 in Iran?

La risposta è sì.

Le sanzioni dell'UE contro il terrorismo internazionale⁵⁴ sono molto limitate per quanto concerne l'Iran e riguardano solo alcune persone ed entità iraniane. Se queste ultime sono coinvolte in un'operazione, si applicano le restrizioni specifiche previste nel quadro delle sanzioni dell'UE riguardanti il terrorismo internazionale. In tal caso possono risultare necessari ulteriori orientamenti specifici da parte dell'ANC.

Le sanzioni dell'UE relative alla situazione in Siria⁵⁵ riguardano anche tre persone e un'entità iraniane. Queste sanzioni sono applicabili indipendentemente dal paese in cui l'operatore umanitario esercita la propria attività. I divieti pertinenti, che differiscono da quelli dei regolamenti sull'Iran, sono oggetto di un apposito capitolo della presente nota di orientamento.

18. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro l'Iran vietano diverse azioni consentite dall'UE. Gli operatori umanitari soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro devono rispettare queste sanzioni straniere?

La risposta è no. Gli operatori umanitari soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro sono tenuti a rispettare unicamente le sanzioni dell'UE. Di fatto, è loro vietato ottemperare a talune sanzioni statunitensi nei confronti dell'Iran.

Una serie di sanzioni imposte dagli USA nei confronti dell'Iran sono applicate a livello extraterritoriale. Ciò significa che sono destinate a produrre effetti al di là del territorio degli Stati Uniti e che mirano a disciplinare il comportamento degli operatori economici dell'UE che non hanno un legame significativo con gli USA. Tuttavia, l'UE non riconosce l'applicazione extraterritoriale delle leggi adottate da paesi terzi e ritiene che tale applicazione sia contraria al diritto internazionale.

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70). Il Consiglio riesamina e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il presente regolamento. La versione più recente dell'elenco è allegata al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/19 (GU L 247 del 31.7.2020, pag. 1). (GU L 8I del 14.1.2020, pag. 1).

⁵⁵ Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).

Il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio ("regolamento di blocco")⁵⁶ protegge le persone dell'UE che effettuano scambi internazionali legittimi (ossia conformemente al diritto dell'UE) e/o movimenti di capitali tra l'altro con l'Iran, nonché le attività commerciali connesse, dagli effetti delle leggi estere specificate nel suo allegato, comprese talune sanzioni statunitensi nei confronti dell'Iran. A tal fine esso annulla l'effetto nell'UE di qualsiasi sentenza di un tribunale straniero basata sugli atti normativi stranieri indicati nel suo allegato e consente alle persone dell'UE di recuperare in giudizio i danni causati dall'applicazione extraterritoriale di tali atti normativi stranieri.

Allo stesso tempo, il regolamento di blocco vieta alle persone dell'UE di rispettare richieste o divieti basati sugli atti normativi specificati nel suo allegato. Le persone dell'UE i cui interessi economici e finanziari sono lesi dall'applicazione extraterritoriale di tali atti normativi sono tenute a informare la Commissione europea⁵⁷.

I dettagli sui diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di blocco sono disponibili su un'apposita pagina web⁵⁸.

⁵⁶ Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1).

⁵⁷ [RELEX-SANCTIONS @ec.europa.eu](mailto:RELEX-SANCTIONS@ec.europa.eu).

⁵⁸ <https://ec.europa.eu/info/blocking-statute>.

NICARAGUA

RIFERIMENTI GIURIDICI E ORIENTAMENTI

- Regolamento (UE) 2019/1716 del Consiglio, del 14 ottobre 2019, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua ("regolamento sul Nicaragua")⁵⁹

Le sanzioni dell'UE nei confronti del Nicaragua sono state imposte in risposta alle continue violazioni dei diritti umani e delle libertà civili nella Repubblica di Nicaragua da parte delle forze di sicurezza e dei gruppi armati filogovernativi impegnati in attività di repressione nei confronti di oppositori politici, manifestanti, media indipendenti e organizzazioni della società civile. L'obiettivo delle sanzioni dell'UE nei confronti del Nicaragua è di determinare un cambiamento della politica repressiva del governo del Nicaragua, prevenire un ulteriore deterioramento dei diritti umani e dello Stato di diritto in Nicaragua e contribuire a una soluzione pacifica e negoziata della crisi politica in corso.

Le sanzioni previste dal regolamento sul Nicaragua comprendono il congelamento dei beni e il divieto di mettere, direttamente o indirettamente, fondi o beni a disposizione, o che essi vadano a beneficio, dei soggetti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e di compromettere la democrazia e lo Stato di diritto nella Repubblica di Nicaragua, nonché delle persone ad essi associate. Sono previste alcune eccezioni, anche per scopi umanitari. In considerazione della grave e persistente situazione in Nicaragua, il 4 maggio 2020 è stata adottata la prima serie di designazioni di persone ed entità soggette al congelamento dei beni⁶⁰.

Le sanzioni previste dal regolamento sul Nicaragua non riguardano i farmaci, le attrezzature mediche e l'assistenza medica forniti alla popolazione in generale. In quanto tali, le attrezzature mediche, compresi l'ossigeno, i respiratori, i dispositivi di protezione individuale (DPI) e i ventilatori, così come i farmaci e gli altri prodotti medici necessari per combattere la pandemia di COVID-19 non sono soggetti a restrizioni all'esportazione, alla fornitura, al finanziamento o all'uso in Nicaragua.

Inoltre, le misure restrittive definite nel regolamento sul Nicaragua sono mirate, perseguono obiettivi chiari e riguardano persone specifiche che sono principalmente collegate alle autorità di contrasto nazionali (Nicaraguan National Police o "NNP"), all'amministrazione penitenziaria del Nicaragua o che forniscono consulenza al presidente del Nicaragua. È pertanto improbabile che le misure restrittive dell'UE possano interferire con gli aiuti umanitari per combattere la pandemia di COVID-19 destinati alle persone bisognose in Nicaragua.

Tuttavia, in casi specifici ed estremamente limitati, l'esportazione, la fornitura o il finanziamento di prodotti necessari agli operatori umanitari possono essere

⁵⁹ GU L 262 del 15.10.2019, pag. 1.

⁶⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/606 del Consiglio che attua il regolamento (UE) 2019/1716 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua (GU L 139I del 4.5.2020, pag. 1).

indirettamente interessati dal congelamento di fondi o risorse economiche di determinate persone, entità e organismi ("persone designate") che possono trovarsi coinvolti nelle operazioni pertinenti.

In linea generale, **le sanzioni dell'UE adottate nei confronti del Nicaragua consentono la messa a disposizione di fondi e risorse economiche a persone designate, ove tali fondi o risorse siano necessari al solo scopo di fornire soccorsi umanitari, soggetti ad obbligo di autorizzazione** (cfr. sezione I).

Sono anche consentite in linea di massima le attività ausiliarie necessarie a sostenere la fornitura di dispositivi medici (ad esempio, trasporto di dispositivi medici, cambio di valuta e stoccaggio), nel rispetto delle condizioni di cui sopra.

I. DIVIETO DI METTERE FONDI E RISORSE ECONOMICHE A DISPOSIZIONE DI PERSONE DESIGNATE⁶¹

1. La fornitura di assistenza umanitaria sotto forma di alimenti, farmaci, attrezzature mediche, disinfettanti, assistenza medica e altri prodotti medici e la creazione di infrastrutture mediche temporanee necessarie per combattere la pandemia di COVID-19 in Nicaragua si qualificano come fornitura di risorse "necessarie per scopi umanitari"?

Sì, la fornitura di assistenza nella forma indicata nella domanda 1 si qualifica come fornitura di risorse "necessarie per scopi umanitari".

2. Gli operatori umanitari sono autorizzati a interagire con persone designate se ciò è necessario per fornire assistenza umanitaria alla popolazione civile in Nicaragua nel contesto della pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. Gli operatori umanitari possono interagire con persone designate se ciò è necessario per organizzare la fornitura di aiuti umanitari in modo sicuro ed efficiente.

In linea generale, l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sul Nicaragua consente la messa a disposizione di fondi e risorse economiche a persone designate laddove tali fondi o risorse economiche siano necessari unicamente per scopi umanitari, come fornire o facilitare la fornitura di assistenza, comprese, tra l'altro, le forniture mediche. Gli operatori umanitari devono richiedere un'autorizzazione preventiva all'autorità nazionale competente (ANC) prima di mettere tali fondi o risorse economiche a disposizione delle persone designate.

3. In che modo gli operatori umanitari possono garantire di non mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità od organismi designati nel momento in cui forniscono aiuti per combattere la pandemia di COVID-19?

⁶¹ L'allegato I del regolamento sul Nicaragua contiene un elenco di persone designate ai fini delle sanzioni dell'UE. Tale elenco è riportato anche nella mappa delle sanzioni dell'UE (<https://www.sanctionsmap.eu/>) e nella banca dati delle sanzioni finanziarie (<https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf>), a entrambe le quali gli operatori umanitari possono accedere liberamente. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente. La fonte ufficiale del diritto dell'UE è la Gazzetta ufficiale dell'UE, che prevale in caso di conflitto.

Gli operatori umanitari dovrebbero disporre delle necessarie procedure per effettuare i controlli atti a garantire che i partner coinvolti nella fornitura di aiuti umanitari non siano designati nel quadro delle sanzioni dell'UE. Nel contesto della fornitura di assistenza per combattere la diffusione della COVID-19 in Nicaragua, dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle persone designate che ricoprono posizioni critiche connesse al settore sanitario o di polizia (ad esempio, NNP), che possono trovarsi coinvolte a un certo punto nelle operazioni umanitarie (ad esempio per motivi di sicurezza). Gli operatori umanitari dovrebbero inoltre garantire che i fondi e le risorse economiche, comprese le attrezzature mediche, non siano sottratti dalle persone designate. Ciò comporta l'adozione delle necessarie precauzioni e verifiche per garantire che queste persone non si impossessino dei fondi e delle risorse economiche e che il materiale medico fornito sia utilizzato per gli scopi umanitari previsti.

Gli operatori umanitari, in particolare quelli più vicini ai partner esterni e ai subappaltatori, dovrebbero raccogliere quante più informazioni sia ragionevolmente possibile raccogliere e informare i propri partner, preferibilmente per via contrattuale, che i fondi o le risorse economiche non devono essere messi a disposizione o andare a beneficio delle persone designate.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sul Nicaragua, le azioni degli operatori umanitari che violano le misure restrittive definite in tale regolamento non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure in questione. In quest'ottica, le sanzioni dell'UE non dovrebbero essere applicate in maniera eccessiva. In particolare, non dovrebbero essere interpretate nel senso di un'imposizione nei confronti degli operatori umanitari di sforzi irrealistici per raccogliere prove o fornire prove negative.

Se una persona designata si trova a essere coinvolta in un'operazione umanitaria, ciò non significa automaticamente che l'operazione debba essere abbandonata. Il regolamento sul Nicaragua contiene una serie di importanti deroghe che consentono di effettuare tali operazioni subordinatamente all'approvazione preventiva dell'ANC. Cfr. anche la sezione I, in particolare le domande 2, 5, 6 e la domanda 19.

In caso di dubbio, gli operatori umanitari dovrebbero rivolgersi all'ANC pertinente⁶² per verificare se le loro procedure rispettano la clausola antielusione inclusa nel regolamento sul Nicaragua⁶³. Le ANC dovrebbero fornire al riguardo orientamenti chiari e tempestivi agli operatori umanitari.

4. I farmaci, le attrezzature mediche, i disinfettanti e i dispositivi di protezione costituiscono "risorse economiche"?

La risposta è sì. Secondo la definizione di cui al regolamento sul Nicaragua, per "risorse economiche" si intende qualsiasi tipo di risorse, *"materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi"*⁶⁴. Fornire partite di farmaci, attrezzature mediche e disinfettanti a una persona

⁶² Gli elenchi delle ANC sono disponibili nell'allegato II del regolamento sul Nicaragua.

⁶³ Articolo 9 del regolamento sul Nicaragua.

⁶⁴ Articolo 1, lettera d), del regolamento sul Nicaragua.

designata consente, per esempio, a tale persona di vendere i beni e ottenere fondi in cambio, il che equivale a mettere risorse economiche a disposizione della persona designata o a far sì che risorse economiche vadano a suo beneficio. Per mettere risorse economiche a disposizione di una persona designata o far sì che risorse economiche vadano a suo beneficio, occorre l'autorizzazione preventiva dell'ANC.

Tuttavia, fornire a una persona designata singoli articoli dei beni di cui sopra per uso o protezione personale non equivarrebbe a mettere a sua disposizione risorse economiche. Inoltre, il regolamento sul Nicaragua prevede una deroga che consente alle ANC di autorizzare la messa a disposizione di fondi o risorse economiche se necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone designate e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a prodotti alimentari, medicinali e cure mediche⁶⁵.

5. Fornire assistenza medica può equivalere a "mettere risorse economiche a disposizione" di persone designate?

In linea di principio, si ritiene che la fornitura di assistenza medica a persone infette, o che si sospetta siano infette, da COVID-19 non abbia in sé un valore economico intrinseco né possa essere permutabile con fondi o risorse economiche. Di conseguenza essa non costituisce una risorsa economica e, pertanto, il coinvolgimento di una persona designata nella fornitura di tale assistenza medica non viola il regolamento sul Nicaragua.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di assistenza medica, cfr. la domanda 2. Per quanto riguarda la garanzia che fondi o risorse economiche non siano messi a disposizione di persone designate, ad esempio nel caso in cui tali persone addebitino ai beneficiari il servizio fornito oppure ottengano risorse economiche a proprio vantaggio nell'ambito della fornitura di assistenza medica, cfr. la domanda 3.

6. Gli operatori umanitari possono fornire fondi alle organizzazioni locali in Nicaragua ai fini della lotta contro la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì.

Per il caso specifico in cui una persona designata è coinvolta nella catena che conduce alla fornitura di aiuti umanitari, ad esempio nel caso di designazioni riguardanti persone o entità competenti nel settore sanitario o persone in autorità di contrasto designate, cfr. la domanda 2. Per quanto riguarda la garanzia che fondi o risorse economiche non siano messi a disposizione di persone designate, cfr. anche la domanda 3.

II. RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE

7. Il regolamento sul Nicaragua consente la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie forniti a fini umanitari per combattere la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. Le sanzioni dell'UE previste dal regolamento sul Nicaragua sono mirate e colpiscono solo determinate persone, congelando i loro beni e vietando la messa a disposizione di fondi a loro favore. La vendita, la fornitura, il trasferimento o

⁶⁵ Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul Nicaragua.

l'esportazione di qualsiasi bene in Nicaragua non sono soggetti a restrizioni. Ciò significa che, in linea generale, le sanzioni dell'UE non incidono sulla vendita, sulla fornitura, sul trasferimento o sull'esportazione di beni e tecnologie per combattere la pandemia di COVID-19. In questo contesto, per "beni e tecnologie" si intendono, tra l'altro, i dispositivi di protezione individuale (DPI), i ventilatori o i respiratori motorizzati per uso medico (respirazione assistita) e altri dispositivi medici per combattere la pandemia di COVID-19 nonché i kit di analisi per la COVID-19 (come quello per la PCR quantitativa in tempo reale - kit qRT-PCR), i farmaci, i disinfettanti, i detergenti o i prodotti chimici.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di tali beni e tecnologie destinati agli aiuti umanitari, cfr. la domanda 2. Per quanto riguarda la garanzia che fondi o risorse economiche non siano messi a disposizione di persone designate, cfr. anche la domanda 3.

III. ALTRE DOMANDE

8. Le banche dell'UE possono aprire un nuovo conto bancario presso un ente creditizio o finanziario del Nicaragua a sostegno degli aiuti umanitari finalizzati alla lotta contro la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. Sono consentite attività bancarie con le banche del Nicaragua, purché l'ente finanziario nicaraguense non sia un'entità di cui all'allegato I del regolamento sul Nicaragua. È inclusa l'istituzione di nuove relazioni di corrispondenza tra banche e la creazione di nuove imprese comuni. Alle banche è inoltre consentito aprire uffici, succursali e filiali in Nicaragua. Attualmente, nessun istituto finanziario nicaraguense è soggetto a misure restrittive.

9. I cittadini dell'UE possono recarsi in Nicaragua per fornire assistenza medica per combattere la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. In linea di principio, nulla nel regolamento sul Nicaragua vieta gli spostamenti in Nicaragua, né la fornitura di assistenza medica nel paese.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di aiuti umanitari, cfr. la domanda 2. Per quanto riguarda la garanzia che fondi o risorse economiche non siano messi a disposizione di persone designate, cfr. anche la domanda 3.

10. Gli operatori umanitari possono acquistare carburante, noleggiare veicoli o utilizzare servizi di trasporto privati in Nicaragua per trasportare verso questo paese, o al suo interno, attrezzature mediche per combattere la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. Nulla nel regolamento sul Nicaragua vieta agli operatori umanitari di acquistare carburante in Nicaragua.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di aiuti umanitari, cfr. la domanda 2. Per quanto riguarda la garanzia che fondi o risorse economiche non siano messi a disposizione di persone designate, cfr. anche la domanda 3.

11. Gli operatori umanitari possono aiutare a trasferire le persone colpite dalla pandemia di COVID-19 in altre località in Nicaragua o al di fuori del paese?

La risposta è sì.

Nel caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta al trasferimento di persone affette dalla COVID-19, ad esempio un membro dell'NNP designato o una persona che agisce per suo conto, può applicarsi la deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sul Nicaragua. Tale deroga prevede la possibilità, a talune condizioni, di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone designate quando tali fondi o risorse economiche sono necessari per scopi umanitari, ivi comprese esplicitamente le evacuazioni dal Nicaragua. A tal fine è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'ANC.

12. Gli operatori umanitari possono finanziare o partecipare alla costruzione di ospedali di fortuna, operazioni di igienizzazione o infrastrutture temporanee per combattere la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. Cfr. anche la domanda 1.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella costruzione e/o ne trae un vantaggio economico, cfr. la domanda 2. A titolo di esempio, ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui la persona designata imponga un pagamento per accedere all'infrastruttura temporanea o conservi la proprietà dell'infrastruttura stessa dopo la fine della crisi causata dalla pandemia di COVID-19.

13. Gli operatori umanitari possono fornire aiuti umanitari se l'unico modo per farlo è tramite persone designate?

Gli operatori umanitari devono sempre cercare soluzioni che non violino le sanzioni dell'UE e devono avvalersi delle deroghe previste dal regolamento sul Nicaragua quando vogliono mettere fondi o risorse economiche a disposizione di una persona designata o che essi vadano a suo beneficio. Di conseguenza, gli operatori umanitari sono tenuti a incanalare gli aiuti umanitari attraverso persone che non sono designate a norma del regolamento sul Nicaragua. Conformemente al diritto internazionale umanitario, qualora non siano disponibili altre opzioni, la fornitura di aiuti umanitari non dovrebbe essere ostacolata dalle sanzioni dell'UE. Ciò è tuttavia estremamente improbabile nel caso in questione, data la natura mirata delle misure restrittive previste dal regolamento sul Nicaragua, il tipo e il numero limitato di designazioni e l'esistenza di deroghe specifiche relative agli scopi umanitari, nel caso i presenti orientamenti vengano rigorosamente rispettati.

IV. DOMANDE PROCEDURALI

14. Cosa significa il termine "deroga"?

Le deroghe sono esplicite eccezioni previste negli atti giuridici, secondo cui un'azione soggetta a restrizioni (vietata) è consentita in circostanze specifiche, purché sia autorizzata dall'ANC⁶⁶. In mancanza di tale autorizzazione, l'azione non può essere legittimamente svolta. Nel caso specifico dell'articolo 6 del regolamento sul Nicaragua, l'obiettivo dell'azione deve essere esclusivamente umanitario.

⁶⁶ Le deroghe sono generalmente formulate come segue: "*In deroga (ai divieti di cui) all'articolo..., le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate...*".

15. Sono accettate le domande congiunte, ad esempio una domanda da parte di diversi operatori umanitari o una domanda presentata contemporaneamente a diverse ANC?

Ai fini dell'efficienza, se un progetto umanitario per combattere la pandemia di COVID-19 richiede la presentazione di diverse domande di deroga, a prescindere dal fatto che si tratti di una o più ANC, dovrebbe essere possibile presentare un'unica domanda a tutte le ANC pertinenti.

Analogamente, se per un progetto umanitario è necessario che più operatori umanitari presentino domanda di deroga, dovrebbe essere possibile presentare una domanda congiunta. I donatori, le banche, le organizzazioni internazionali e le ONG coinvolte in un progetto umanitario dovrebbero cooperare per scambiare informazioni al fine di raccogliere le prove richieste dalle ANC per la concessione dell'autorizzazione.

Nelle attuali circostanze eccezionali, le ANC sono invitate a istituire un punto di contatto per le deroghe umanitarie relative alla lotta contro la pandemia di COVID-19. Data l'urgenza della situazione, le ANC dovrebbero cooperare per garantire risposte tempestive e coerenti a tali richieste. La Commissione è pronta a sostenere le ANC nei loro sforzi.

16. Le ANC possono concedere autorizzazioni generali oppure è necessario che gli operatori umanitari richiedano un'autorizzazione per ogni singola attività?

Le ANC possono concedere deroghe relativamente a tutte le sanzioni dell'UE per un numero limitato di motivi, che esse stesse sono tenute a verificare caso per caso.

Il regolamento sul Nicaragua consente alle ANC di concedere autorizzazioni "*alle condizioni che ritengono appropriate*", quando lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o riserve congelati, o la loro fornitura a persone designate, sono necessari per scopi umanitari.

Spetta all'ANC pertinente decidere se, in caso di attività/operazioni identiche ricorrenti le cui condizioni siano note in anticipo, sia in grado di concedere un'autorizzazione unica che copra diverse attività/operazioni (ad esempio per operazioni identiche approvate in lotti, a condizione che sia effettuata una valutazione caso per caso di tali lotti e possa essere garantita la supervisione del loro risultato) o se debba autorizzare singolarmente ciascuna di esse. La Commissione incoraggia le ANC a valutare se, nelle attuali circostanze eccezionali, un'autorizzazione unica possa facilitare la fornitura di aiuti umanitari alle persone colpite dalla pandemia di COVID-19. Quando concedono un'autorizzazione, le ANC possono decidere di imporre condizioni atte a garantire che le eccezioni non vanifichino o eludano l'obiettivo delle sanzioni.

17. In che modo gli operatori umanitari possono chiedere una deroga al fine di realizzare un'azione/operazione soggetta a restrizioni, se l'obiettivo è fornire assistenza alle persone colpite dalla pandemia di COVID-19?

Può essere richiesta una deroga da parte di tutti gli operatori umanitari coinvolti nella fornitura di aiuti umanitari. Di solito i partner esecutivi si trovano nella posizione migliore per raccogliere le informazioni necessarie. Tutti gli altri operatori, compresi i donatori e le banche, dovrebbero cooperare con il richiedente per facilitare la raccolta e la condivisione di tali informazioni.

Gli operatori umanitari devono rivolgersi all'ANC con cui hanno il collegamento più stretto, come indicato nell'allegato II del regolamento sul Nicaragua. Essi dovrebbero chiedere orientamenti all'ANC al fine di individuare i documenti necessari per ottenere le deroghe pertinenti.

Cfr. anche la domanda 15 sulle domande congiunte.

18. In che modo gli operatori umanitari possono ottenere deroghe accelerate se la situazione in loco lo richiede?

Gli operatori umanitari che chiedono una deroga urgente dovrebbero indicare chiaramente nella domanda il carattere di urgenza e spiegarne i motivi. Quanto più la domanda è completa, tanto più facilmente e rapidamente l'ANC sarà in grado di elaborarla. Per facilitare l'esame della domanda da parte dell'ANC, possono inoltre essere allegate ad essa dichiarazioni di sostegno dei donatori, lettere di patronage da parte di altre autorità e documenti analoghi. Gli operatori umanitari devono ottenere la pertinente autorizzazione prima di avviare il progetto umanitario volto a combattere la pandemia di COVID-19.

Al fine di accelerare il processo, gli operatori umanitari dovrebbero mettersi in contatto con l'ANC e chiedere orientamenti ad essa anche prima della presentazione di una domanda.

È fondamentale che gli orientamenti siano coerenti in tutta l'UE per garantire che gli operatori umanitari nell'UE possano svolgere il proprio lavoro. La Commissione è pronta a sostenere le ANC nei loro sforzi e a creare una piattaforma unica per la pubblicazione degli orientamenti da esse formulati.

19. Gli operatori umanitari dovrebbero sottoporre a controlli i beneficiari finali degli aiuti umanitari?

La risposta è no. Secondo il diritto internazionale umanitario, l'articolo 214, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i principi umanitari di umanità, imparzialità, indipendenza e neutralità, gli aiuti umanitari devono essere forniti senza discriminazioni. L'individuazione delle persone in stato di necessità deve essere effettuata dagli operatori umanitari sulla base di tali principi. Una volta effettuata l'individuazione, non è necessario alcun controllo dei beneficiari finali.

SIRIA

RIFERIMENTI GIURIDICI E ORIENTAMENTI

- Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (regolamento sulla Siria)⁶⁷;
- documento della Commissione europea "Domande e risposte della Commissione sulle misure restrittive dell'UE nei confronti della Siria"⁶⁸ ("Domande frequenti sulla Siria").

Le sanzioni dell'UE nei confronti della Siria ("sanzioni nei confronti della Siria") sono state imposte in risposta alla repressione violenta di proteste pacifiche perpetrata dal governo siriano, anche attraverso l'uso di armi chimiche e munizioni attive, che ha portato alla morte e al ferimento di numerosi manifestanti e a detenzioni arbitrarie. Le sanzioni previste dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio consistono in una serie di restrizioni settoriali, tra cui il divieto di esportare beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna, comprese le sostanze chimiche utilizzate in attacchi chimici, e il divieto di acquisto e importazione a livello locale di prodotti petroliferi. Sono previste alcune eccezioni, in particolare per scopi umanitari. Le sanzioni dell'UE riguardano persone specifiche e settori specifici dell'economia siriana, il che significa che la maggior parte dei settori - compresi gli alimenti e i farmaci - non è affatto oggetto di sanzioni dell'UE.

Le sanzioni previste dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio comprendono designazioni individuali che comportano il congelamento dei beni delle persone e delle entità responsabili della repressione violenta a danno della popolazione civile, delle persone che traggono vantaggio dal regime o che lo sostengono, di ministri e alti funzionari delle forze armate siriane. Al 17 febbraio 2020 sono designati 277 individui e 71 entità. Tali elenchi sono anche riportati nella mappa delle sanzioni dell'UE⁶⁹ e nella banca dati delle sanzioni finanziarie⁷⁰, entrambe liberamente accessibili online.

Data la presenza significativa di gruppi terroristici in zone all'interno della Siria, anche le sanzioni dell'UE contro il terrorismo internazionale ai sensi delle risoluzioni 1267 e 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) sono pertinenti in questo contesto⁷¹. Analogamente, l'UE ha adottato sanzioni contro la proliferazione e l'uso di

⁶⁷ GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

⁶⁸ https://ec.europa.eu/info/files/170901-faqs-restrictive-measures-syria_en

⁶⁹ <https://www.sanctionsmap.eu/>.

⁷⁰ <https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf>.

⁷¹ Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9); regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1); regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive

armi chimiche⁷², che attualmente riguardano cinque persone siriane ("sanzioni UE riguardanti il terrorismo internazionale e le armi chimiche").

Le sanzioni nei confronti della Siria e le sanzioni dell'UE riguardanti il terrorismo internazionale e le armi chimiche non riguardano i farmaci, le attrezzature mediche e l'assistenza medica fornita alla popolazione in generale. In quanto tali, le attrezzature mediche, compresi l'ossigeno, i respiratori, i dispositivi di protezione individuale (DPI) e i ventilatori, così come i farmaci e gli altri prodotti medici necessari per combattere la pandemia di COVID-19 non sono soggetti a restrizioni dirette all'esportazione, alla fornitura, al finanziamento o all'uso in Siria.

Tuttavia, in casi specifici, l'esportazione, la fornitura, il finanziamento o l'uso di tali prodotti possono essere indirettamente interessati da altre restrizioni, quali il congelamento di fondi o risorse economiche di determinate persone, entità e organismi soggetti a sanzioni dell'UE ("persone designate") che si trovano ad essere coinvolti nelle operazioni pertinenti.

In linea generale, **le sanzioni nei confronti della Siria consentono la messa a disposizione di fondi e risorse economiche a persone designate, ove tali fondi o risorse economiche siano necessari al solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.** In alcuni casi è necessaria un'autorizzazione preventiva dell'ANC (cfr. sezione I).

Inoltre, gli operatori umanitari potrebbero anche dover svolgere attività ausiliarie (ad esempio, trasporto di dispositivi medici, cambio di valuta e stoccaggio) che possono essere soggette a restrizioni specifiche (ad esempio, divieto di acquisto di prodotti petroliferi in Siria). **Le sanzioni nei confronti della Siria prevedono anche una serie di deroghe che consentono lo svolgimento di tali attività ausiliarie a determinate condizioni** (cfr. sezioni II e III).

Le domande che seguono sono state elaborate a seguito dell'interazione con le ANC, gli operatori umanitari e gli altri portatori di interessi a livello internazionale dall'inizio della crisi della COVID-19.

I. DIVIETO DI METTERE FONDI E RISORSE ECONOMICHE A DISPOSIZIONE DI PERSONE DESIGNATE

1. La fornitura di assistenza umanitaria sotto forma di alimenti, farmaci, attrezzature mediche, disinfettanti, assistenza medica e altri prodotti medici e la creazione di infrastrutture mediche temporanee necessarie per combattere la pandemia di COVID-19 in Siria sono considerate "soccorso umanitario" o "assistenza alla popolazione civile"?

Sì, la fornitura di assistenza umanitaria nella forma indicata alla domanda 1 è considerata "soccorso umanitario" o "assistenza alla popolazione civile".

specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70).

⁷² Regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12).

2. Gli operatori umanitari sono autorizzati a interagire con persone designate se ciò è necessario per fornire assistenza umanitaria alla popolazione civile in Siria nel contesto della pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. Gli operatori umanitari possono interagire con persone designate se ciò è necessario per organizzare la fornitura di aiuti umanitari in modo sicuro ed efficiente.

In linea generale, l'articolo 16 bis, paragrafo 2, del regolamento sulla Siria consente la messa a disposizione di fondi e risorse economiche a persone designate, purché tali fondi o risorse economiche siano necessari al solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. A tal fine è necessaria un'autorizzazione preventiva dell'ANC.

Il regolamento sulla Siria consente inoltre agli operatori umanitari di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di persone designate senza che sia necessaria un'autorizzazione preventiva da parte dell'ANC in casi molto specifici e limitati (ad esempio, l'articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento sulla Siria). Cfr. domande 19 e 25.

3. I farmaci, le attrezzature mediche, i disinfettanti e i dispositivi di protezione costituiscono "risorse economiche"?

La risposta è sì. Secondo la definizione di cui al regolamento sulla Siria, per "risorse economiche" si intende qualsiasi tipo di risorse, tangibili o intangibili, mobili o immobili, *"che non sono fondi ma che possono essere utilizzati per ottenere fondi, beni o servizi"*⁷³. Fornire partite di farmaci, attrezzature mediche e disinfettanti a una persona designata consente, per esempio, a tale persona di vendere i beni e ottenere fondi in cambio, il che equivale a mettere risorse economiche a disposizione della persona designata o far sì che vadano a suo beneficio. Ciò potrebbe verificarsi quando i dispositivi medici sono forniti a persone designate all'interno dell'amministrazione siriana o a persone designate che gestiscono strutture sanitarie. Per mettere risorse economiche a disposizione di una persona designata o far sì che vadano a suo beneficio, occorre l'autorizzazione preventiva dell'ANC, salvo eventuali esenzioni.

Tuttavia fornire a una persona designata singoli articoli dei beni di cui sopra per uso o protezione personale non equivarrebbe a mettere a sua disposizione risorse economiche (si veda, per analogia, la domanda 6 delle domande frequenti sulla Siria).

4. Fornire assistenza medica può equivalere a "mettere risorse economiche a disposizione" di persone designate?

In linea di principio, si ritiene che la fornitura di assistenza medica a persone infette, o che si sospetta siano infette, da COVID-19 non abbia in sé un valore economico intrinseco né possa essere permutabile con fondi o risorse economiche. Di conseguenza essa non costituisce una risorsa economica e, pertanto, il coinvolgimento di una persona designata nella fornitura di tale assistenza medica non viola il regolamento sulla Siria.

⁷³ Articolo 1, lettera f), del regolamento sulla Siria.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella fornitura di assistenza medica e da essa trae un beneficio economico, ad esempio addebitando ai beneficiari il servizio prestato o ottenendo risorse economiche a proprio vantaggio nel contesto della fornitura di assistenza medica, cfr. la domanda 2.

5. Gli operatori umanitari possono fornire fondi alle organizzazioni locali in Siria ai fini della lotta contro la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di aiuti umanitari, cfr. le domande 2 e 4. Per quanto riguarda le modalità per garantire che fondi o risorse economiche non siano messi a disposizione di persone designate, cfr. anche la domanda 20.

II. **RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE**

6. L'esportazione di ventilatori o di respiratori motorizzati per uso medico (respirazione assistita) è consentita nel quadro delle sanzioni nei confronti della Siria?

La risposta è sì. In linea di principio i ventilatori per uso medico non rientrano nell'ambito di applicazione delle restrizioni alle esportazioni del regolamento sulla Siria.

Per quanto riguarda i respiratori motorizzati, può essere necessaria una valutazione caso per caso delle caratteristiche tecniche dello specifico prodotto da esportare, al fine di garantire che esso sia impiegato esclusivamente per uso medico e non per attività militari o repressione interna. Ciò è dovuto al fatto che in quest'ultimo caso i respiratori motorizzati potrebbero essere soggetti all'autorizzazione preventiva dell'ANC a norma del regolamento sul duplice uso cui fa riferimento il regolamento sulla Siria⁷⁴.

Per le specifiche tecniche gli operatori umanitari dovrebbero chiedere informazioni al fabbricante per verificare se il prodotto rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sui prodotti a duplice uso.

L'ANC pertinente dovrebbe essere contattata in caso di dubbio.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di aiuti umanitari, cfr. la domanda 2.

7. La fornitura di dispositivi medici diversi dai ventilatori o dai respiratori motorizzati per combattere la pandemia di COVID-19, tra cui le bombole di ossigeno, è consentita ai sensi del regolamento sulla Siria?

⁷⁴ Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. Cfr. in particolare la voce 1A004.a dell'allegato del regolamento sul duplice uso, cui fa riferimento l'articolo 2 quinquies del regolamento sulla Siria, modificato dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 697/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013 (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 28).

La risposta è sì. In linea di principio la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria e il finanziamento o l'uso di dispositivi medici non sono vietati ai sensi del regolamento sulla Siria.

Per il caso specifico in cui una persona designata può ottenere risorse economiche dalla fornitura di aiuti umanitari, cfr. la domanda 2.

8. Il regolamento sulla Siria consente la fornitura di farmaci, disinfettanti, detergenti o prodotti chimici per combattere la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. In linea di principio le misure restrittive dell'UE stabilite nel regolamento sulla Siria non vietano la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di farmaci, saponi, disinfettanti (biocidi), detergenti o prodotti chimici per uso medico necessari per combattere la pandemia di COVID-19.

Tuttavia la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria e il finanziamento o l'uso di alcune sostanze chimiche utilizzate per la disinfezione/la pulizia sono soggetti ad autorizzazione preventiva concessa da un'ANC a norma dell'articolo 2 ter, in ragione del fatto che possono essere utilizzati anche per la repressione interna, compreso il compimento di attacchi chimici. Ciò vale in particolare per l'etanolo, l'isopropanolo e l'ipoclorito di sodio⁷⁵.

È necessaria un'autorizzazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di etanolo, isopropanolo e ipoclorito di sodio in quanto tali o in miscele a specifiche concentrazioni elevate ("concentrazioni soggette a restrizioni")⁷⁶. Per ottenere tale autorizzazione, gli operatori umanitari devono dimostrare che tali sostanze saranno utilizzate per fornire soccorsi umanitari nel contesto della lotta contro la pandemia e non per altri scopi⁷⁷. Gli operatori umanitari possono chiedere all'ANC di fornire orientamenti sulle informazioni necessarie per motivare la domanda di autorizzazione.

I disinfettanti, i disinfettanti per le mani e i detergenti/prodotti per la pulizia in forma di prodotti finiti sono di per sé miscele. Tuttavia questi prodotti finiti necessitano generalmente di una concentrazione di etanolo, isopropanolo e ipoclorito di sodio

⁷⁵ L'etanolo è una sostanza attiva utilizzata per molti prodotti disinfettanti (tipo di prodotto 1 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi). L'isopropanolo è stato recentemente impiegato come alternativa all'etanolo a causa della carenza di quest'ultimo. L'ipoclorito di sodio è utilizzato come biocida nei detergenti, comunemente contenuto nella candeggina. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di etanolo, isopropanolo e ipoclorito di sodio, elencati all'allegato IX, voce A1.004, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 2 ter del regolamento sulla Siria. L'etanolo viene utilizzato nella produzione di dialchil-alchilfosfonati ed etanolo anidro, che possono essere utilizzati come solventi nelle reazioni chimiche per produrre precursori di armi chimiche (compreso il sarin). Le soluzioni di ipoclorito di sodio possono essere utilizzate per l'estrazione di gas di cloro.

⁷⁶ La restrizione si applica alle miscele in concentrazione pari o superiore al 90 % (etanolo e ipoclorito di sodio) o pari o superiore al 95 % (isopropanolo).

⁷⁷ A norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 2, l'ANC non concede l'autorizzazione se ha fondati motivi di ritenere che le sostanze oggetto della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione in questione sono o potrebbero essere utilizzate per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna.

inferiore rispetto alle concentrazioni soggette a restrizioni⁷⁸. In tal caso la deroga non è necessaria. Tali prodotti possono quindi essere liberamente scambiati e forniti nel contesto degli aiuti umanitari.

L'autorizzazione preventiva non è necessaria neanche nel caso meno probabile in cui i prodotti finiti contengano etanolo, isopropanolo e ipoclorito di sodio in concentrazione pari o superiore alle concentrazioni soggette a restrizioni, a condizione che l'operatore umanitario possa garantire che una di queste condizioni è soddisfatta:

1. l'etanolo, l'isopropanolo e l'ipoclorito di sodio non possono essere facilmente rimossi dal prodotto o utilizzati per altri scopi (la rimozione/la diversione delle sostanze chimiche controllate è infattibile)⁷⁹; o
2. per l'etanolo e l'ipoclorito di sodio, i prodotti finiti sono prodotti di consumo imballati per la vendita al dettaglio per uso personale o imballati per uso individuale⁸⁰.

Per le specifiche tecniche dei prodotti gli operatori umanitari dovrebbero chiedere informazioni al fabbricante, ottenendo eventualmente una dichiarazione attestante che il prodotto non ricade nella pertinente restrizione di cui al regolamento sulla Siria⁸¹. In caso di dubbio gli operatori umanitari dovrebbero contattare l'ANC.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di aiuti umanitari, cfr. la domanda 2.

9. È consentita la fornitura di kit di analisi per la COVID-19 (kit qRT-PCR) a norma del regolamento sulla Siria?

La risposta è sì. Le misure restrittive dell'UE stabilite dal regolamento sulla Siria non vietano la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, il finanziamento o l'utilizzo di kit di analisi per la COVID-19, come quello per la PCR quantitativa in tempo reale (kit qRT-PCR). Anche i reagenti comunemente utilizzati con il kit qRT-PCR non sono soggetti ad alcuna restrizione commerciale a norma del regolamento sulla Siria. Se l'operatore umanitario ha motivo di ritenere che i reagenti forniti con il kit qRT-PCR non siano quelli comunemente utilizzati, dovrebbe chiedere conferma al fabbricante che tali reagenti non sono soggetti a restrizioni alle esportazioni a norma del regolamento sulla Siria. Qualora siano necessari ulteriori orientamenti è opportuno contattare l'ANC.

⁷⁸ La concentrazione di etanolo e isopropanolo in disinfettanti e detergenti è di solito pari al 75 %. Le candeggine contengono ipoclorito di sodio al di sotto della concentrazione del 10 %, comunemente ad una concentrazione pari al 5 % circa.

⁷⁹ Cfr. la nota generale dell'allegato IX, modificata dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 509/2012 del Consiglio, del 15 giugno 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 10).

⁸⁰ Cfr. allegato IX del regolamento sulla Siria, modificato dall'articolo 1, punto 11), lettera a), del regolamento (UE) n. 697/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013 (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 28). A norma di tale articolo, tale condizione non si applica ai beni di consumo che contengono isopropanolo.

⁸¹ In particolare la voce A1.004 dell'allegato IX del regolamento sulla Siria.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di kit di analisi per la COVID-19 (kit qRT-PCR) nel quadro della fornitura di aiuti umanitari, cfr. la domanda 2.

10. È consentita, a norma del regolamento sulla Siria, la fornitura di dispositivi di protezione individuale necessari per combattere la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. In linea di principio, il regolamento sulla Siria non vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, il finanziamento e l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per combattere la pandemia di COVID-19.

Alcuni articoli specifici utilizzati come DPI nel contesto della lotta contro la pandemia di COVID-19, quali maschere, guanti e calzature protettivi, possono anche essere modificati per uso bellico per la protezione da agenti biologici. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, il finanziamento o l'uso di questi DPI è soggetta all'autorizzazione preventiva da parte dell'ANC⁸².

Gli operatori umanitari dovrebbero garantire che i DPI destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, al finanziamento o all'uso nella lotta contro la pandemia non siano modificati per uso bellico. In caso di incertezza, gli operatori umanitari dovrebbero chiedere i necessari chiarimenti al fabbricante. Nel caso in cui sia comunque necessaria un'autorizzazione perché i DPI sono modificati per uso bellico oltre che per uso civile, l'operatore umanitario che gestisce l'esportazione dovrebbe dimostrare all'ANC che il prodotto ha scopo umanitario⁸³.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di aiuti umanitari, cfr. la domanda 2.

III. ALTRE RESTRIZIONI

11. Le banche dell'UE possono aprire un nuovo conto bancario presso un ente creditizio o finanziario siriano a sostegno degli aiuti umanitari finalizzati alla lotta contro la pandemia di COVID-19?

Sì, subordinatamente a una specifica domanda di deroga.

A determinate condizioni, l'articolo 25 bis del regolamento sulla Siria prevede che le banche possano chiedere una deroga all'ANC per l'apertura di un conto bancario presso un ente creditizio o finanziario siriano al fine di fornire assistenza alla popolazione civile siriana. Cfr. anche le domande 23 e 24 delle domande frequenti sulla Siria.

12. I cittadini dell'UE possono recarsi in Siria per fornire assistenza medica per combattere la pandemia di COVID-19?

⁸² In particolare, cfr. la voce I.B.1A004, tabella A, parte 1, allegato IA del regolamento sulla Siria. Questa voce comprende, tra l'altro, abiti, guanti e calzature protettivi, appositamente progettati o modificati per la difesa da agenti biologici modificati per uso bellico.

⁸³ Articolo 2 bis, paragrafo 2, del regolamento sulla Siria.

La risposta è sì. In linea di principio, nulla nel regolamento sulla Siria vieta gli spostamenti in Siria né la fornitura di assistenza medica nel paese.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di aiuti umanitari, cfr. la domanda 2.

13. Gli operatori umanitari possono acquistare carburante in Siria per trasportare verso questo paese, o al suo interno, attrezzature mediche per combattere la pandemia di COVID-19?

Sì, a norma dell'articolo 6 bis del regolamento sulla Siria.

Se gli operatori umanitari ricevono finanziamenti pubblici dall'UE o da uno Stato membro al fine di fornire aiuti umanitari in Siria, non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'ANC per acquistare il carburante necessario a fornire tali aiuti a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1. In tal caso, se il pagamento del carburante va a una persona designata, può essere effettuato senza alcuna autorizzazione a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento.

Se gli operatori umanitari non ricevono finanziamenti dall'UE o da uno Stato membro al fine di fornire aiuti umanitari in Siria, è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte dell'ANC per acquistare il carburante a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2, del regolamento. In tal caso, se il pagamento del carburante va a una persona designata, è necessaria un'autorizzazione a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2, del regolamento (cfr. anche la domanda 18 delle domande frequenti sulla Siria). In quest'ultimo caso, nel contattare l'ANC gli operatori umanitari dovrebbero specificare se hanno bisogno di acquistare petrolio in diverse occasioni (ad esempio, piccoli acquisti da stazioni di rifornimento) o se prevedono un acquisto una tantum (ad esempio, il rifornimento di un camion prima di lasciare la Siria). Sebbene non siano consentite esenzioni per categoria, l'articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento sulla Siria consente alle ANC di concedere deroghe generali per operazioni ricorrenti identiche.

Cfr. anche la domanda 18 sulle domande congiunte e la domanda 19 sulle deroghe generali.

Cfr. anche le domande frequenti sulla Siria, domande da 16 a 18.

14. Se le importazioni di materiale medico in Siria in relazione alla lotta contro la pandemia di COVID-19 sono soggette a dazi e tasse all'importazione, questi possono essere pagati dagli operatori umanitari al governo siriano?

Sì, se si tratta dell'unico modo per prestare assistenza umanitaria alla popolazione civile in Siria nel contesto della pandemia di COVID-19.

Se il pagamento deve essere effettuato a una persona designata, o andrà indirettamente a suo vantaggio, il che è molto probabile in questo caso, può essere necessaria una deroga dell'ANC. Cfr. anche la domanda 2.

15. Gli operatori umanitari possono evacuare persone colpite dalla pandemia di COVID-19 in altre località in Siria o al di fuori del paese?

La risposta è sì.

Se l'azione comporta, ad esempio, l'acquisto di carburante o mettere fondi a disposizione di una persona designata⁸⁴, può essere necessaria una deroga. Cfr. la domanda 13.

Si noti che è possibile acquistare carburanti per vettori aerei siriani designati ai fini dell'evacuazione della popolazione colpita dalla pandemia a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sulla Siria.

16. Gli operatori umanitari possono finanziare o partecipare alla costruzione di ospedali di fortuna, operazioni di igienizzazione o infrastrutture temporanee per combattere la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. Cfr. anche la domanda 1.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella costruzione e/o ne trae un vantaggio economico, cfr. la domanda 2. A titolo di esempio, ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui la persona designata imponga un pagamento per accedere all'infrastruttura temporanea o conservi la proprietà dell'infrastruttura stessa dopo la fine della crisi causata dalla pandemia di COVID-19.

17. Gli operatori umanitari possono fornire aiuti umanitari se l'unico modo per farlo è fornire gli aiuti tramite persone designate?

Gli operatori umanitari dovrebbero avvalersi delle eccezioni esistenti nel quadro del regolamento sulla Siria. Tuttavia, conformemente al diritto internazionale umanitario, qualora non siano disponibili altre opzioni, la fornitura di aiuti umanitari non dovrebbe essere ostacolata da misure restrittive dell'UE. Questo, tuttavia, è improbabile nel caso della Siria poiché le sanzioni dell'UE prevedono ampie deroghe per le attività umanitarie e se sono rigorosamente rispettati i presenti orientamenti.

IV. DOMANDE PROCEDURALI

18. Sono accettate le domande congiunte, ad esempio una domanda da parte di diversi operatori umanitari o una domanda presentata contemporaneamente a diverse ANC?

Ai fini dell'efficienza, se un progetto umanitario per combattere la pandemia di COVID-19 richiede **la presentazione di diverse domande di deroga, a prescindere dal fatto che si tratti di una o più ANC**, dovrebbe essere possibile presentare un'unica domanda a tutte le ANC pertinenti.

Analogamente, se per un progetto umanitario è necessario che **più operatori umanitari presentino domanda** di deroga, dovrebbe essere possibile presentare una domanda congiunta. I donatori, le banche, le organizzazioni internazionali e le ONG coinvolte in un progetto umanitario dovrebbero cooperare per scambiare informazioni al fine di raccogliere le prove richieste dalle ANC per la concessione dell'autorizzazione.

Nelle attuali circostanze eccezionali, **le ANC sono invitate a istituire un punto di contatto per le deroghe umanitarie relative alla lotta contro la pandemia di COVID-19**. Data l'urgenza della situazione, le ANC dovrebbero cooperare per garantire

⁸⁴ A titolo di esempio, cfr. la voce 50, parte B, allegato II (Syrian Arab Airlines).

risposte tempestive e coerenti a tali richieste. La Commissione è pronta a sostenere le ANC nei loro sforzi.

19. Le ANC possono concedere autorizzazioni generali oppure è necessario che gli operatori umanitari richiedano un'autorizzazione per ogni singola attività?

Le ANC possono concedere deroghe relativamente a tutte le sanzioni dell'UE per un numero limitato di motivi, che esse stesse sono tenute a verificare caso per caso.

Il regolamento sulla Siria autorizza esplicitamente le ANC a rilasciare autorizzazioni generali ("*alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate*") in due casi: per la messa a disposizione di taluni fondi o risorse a persone designate in relazione ad attività umanitarie a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2, e per l'acquisto in Siria di prodotti petroliferi per le stesse attività, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 2.

Spetta all'ANC pertinente decidere se, in caso di attività/operazioni identiche ricorrenti le cui condizioni siano note in anticipo, esse intendano concedere un'autorizzazione unica che copra l'insieme delle attività/operazioni, o preferiscano autorizzare singolarmente ciascuna di esse. La Commissione incoraggia le ANC a valutare se, nelle attuali circostanze eccezionali, un'autorizzazione unica possa facilitare la fornitura di aiuti umanitari alle persone colpite dalla pandemia di COVID-19. Quando concedono un'autorizzazione, le ANC possono decidere di imporre condizioni atte a garantire che le eccezioni non vanifichino o eludano l'obiettivo delle sanzioni.

20. In che modo gli operatori umanitari possono garantire di non mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità od organismi designati nel momento in cui forniscono aiuti per combattere la pandemia di COVID-19?

Gli allegati II e II bis del regolamento sulla Siria contengono gli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi designati nel quadro delle misure restrittive dell'UE. Tali elenchi sono anche riportati nella mappa delle sanzioni dell'UE⁸⁵ e nella banca dati delle sanzioni finanziarie⁸⁶ cui gli operatori umanitari possono accedere liberamente. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente.

Gli operatori umanitari dovrebbero già disporre delle necessarie procedure per effettuare i controlli atti a garantire che i partner coinvolti nella fornitura di aiuti umanitari non siano designati nel quadro delle misure restrittive dell'UE. Nel contesto della fornitura di assistenza per la lotta contro la diffusione della COVID-19 in Siria, dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle persone, alle entità e agli organismi designati collegati al settore sanitario, sia pubblico che privato, e al settore della logistica. Gli operatori umanitari dovrebbero inoltre garantire che i fondi e le risorse economiche, comprese le attrezzature mediche, non siano sottratti dalle persone designate. Ciò comporta l'adozione delle necessarie precauzioni e verifiche per garantire che queste persone (ad esempio, membri designati delle forze armate siriane) non si impossessino dei fondi e delle risorse economiche.

⁸⁵ <https://www.sanctionsmap.eu/>.

⁸⁶ <https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf>.

Gli operatori umanitari, in particolare quelli più vicini ai partner esterni e ai subappaltatori, dovrebbero raccogliere quante più informazioni sia ragionevolmente possibile raccogliere e informare i propri partner, preferibilmente per via contrattuale, che i fondi o le risorse economiche non devono essere messi a disposizione o andare a beneficio delle persone designate. Anche l'utilizzo di Hawala e di altre tipologie informali di trasferimenti di denaro rientra nell'ambito di applicazione di tale divieto.

A norma dell'articolo 28 del regolamento sulla Siria, le violazioni delle misure restrittive dell'UE non comportano alcuna responsabilità se il trasgressore non sapeva, e non aveva alcun motivo ragionevole di sospettare, che le sue azioni avrebbero violato il divieto in questione. In quest'ottica, le misure restrittive dell'UE non dovrebbero essere applicate in maniera eccessiva. In particolare, non dovrebbero essere interpretate nel senso di un'imposizione nei confronti degli operatori umanitari di sforzi irrealistici per raccogliere prove o fornire prove negative.

Se una persona designata si trova a essere coinvolta in un'operazione umanitaria, ciò non significa automaticamente che l'operazione debba essere abbandonata. Il regolamento sulla Siria contiene una serie di importanti eccezioni che consentono di effettuare tali operazioni subordinatamente, in alcuni casi, all'approvazione preventiva dell'ANC. Cfr. anche la sezione I, in particolare le domande 2, 4, 5 e la domanda 25.

In caso di dubbio, gli operatori umanitari dovrebbero rivolgersi all'ANC pertinente per verificare se le loro procedure rispettano la clausola antielusione delle sanzioni nei confronti della Siria. Le ANC dovrebbero fornire al riguardo orientamenti tempestivi e chiari agli operatori umanitari.

21. In che modo gli operatori umanitari possono chiedere una deroga al fine di realizzare un'azione/operazione soggetta a restrizioni, se l'obiettivo è fornire assistenza alle persone colpite dalla pandemia di COVID-19?

Può essere richiesta una deroga da parte di tutti gli operatori umanitari coinvolti nella fornitura di aiuti umanitari. Di solito i partner esecutivi si trovano nella posizione migliore per raccogliere le informazioni necessarie. Tutti gli altri operatori, compresi i donatori e le banche, dovrebbero cooperare con il richiedente per facilitare la raccolta e la condivisione di tali informazioni.

Gli operatori umanitari devono rivolgersi all'ANC con cui hanno il collegamento più stretto, come indicato nell'allegato III del regolamento sulla Siria. Essi dovrebbero chiedere orientamenti all'ANC al fine di individuare i documenti necessari per ottenere le deroghe pertinenti.

Cfr. anche la domanda 18 sulle domande congiunte.

22. In che modo gli operatori umanitari possono ottenere deroghe accelerate se la situazione in loco lo richiede?

Gli operatori umanitari che chiedono una deroga urgente dovrebbero indicare chiaramente nella domanda il carattere di urgenza e spiegarne i motivi. Quanto più la domanda è completa, tanto più facilmente e rapidamente l'ANC sarà in grado di elaborarla. Per facilitare l'esame della domanda da parte dell'ANC, possono inoltre essere allegate ad essa dichiarazioni di sostegno dei donatori, lettere di patronage da parte di altre autorità e documenti analoghi. Gli operatori umanitari devono ottenere la pertinente

autorizzazione prima di avviare il progetto umanitario volto a combattere la pandemia di COVID-19.

Al fine di accelerare il processo, gli operatori umanitari dovrebbero mettersi in contatto con l'ANC e chiedere orientamenti ad essa anche prima della presentazione di una domanda.

È fondamentale che gli orientamenti siano coerenti in tutta l'UE per garantire che gli operatori umanitari nell'UE possano svolgere il proprio lavoro. La Commissione è pronta a sostenere le ANC nei loro sforzi e a creare una piattaforma unica per la pubblicazione degli orientamenti da esse formulati.

23. Gli operatori umanitari sono tenuti a rispettare le sanzioni dell'UE riguardanti il terrorismo internazionale e le armi chimiche quando forniscono aiuti per combattere la pandemia di COVID-19 in Siria?

La risposta è sì.

Le sanzioni dell'UE riguardanti il terrorismo internazionale e le armi chimiche sono rivolte a talune persone che possono operare in Siria. Se esse sono coinvolte in un'operazione, si applicano le restrizioni specifiche previste nel quadro delle sanzioni dell'UE riguardanti il terrorismo internazionale e le armi chimiche. In tal caso sono richiesti ulteriori orientamenti specifici da parte dell'ANC pertinente.

24. Qual è la differenza tra esenzioni e deroghe (definite congiuntamente "eccezioni")?

Le esenzioni implicano che una restrizione non si applica quando lo scopo dell'azione è di fornire aiuti umanitari. Gli operatori umanitari possono procedere senza indugio all'azione. Essi dovrebbero tuttavia essere in grado di dimostrare che l'azione è stata intrapresa per uno specifico scopo umanitario.

Le deroghe implicano che un'azione soggetta a restrizioni (vietata) può essere condotta solo dopo che l'ANC ha concesso l'autorizzazione, a condizione che l'obiettivo sia quello di fornire aiuti umanitari⁸⁷.

25. Gli operatori umanitari dovrebbero sottoporre a controlli i beneficiari finali degli aiuti umanitari?

La risposta è no. Secondo il diritto internazionale umanitario, l'articolo 214, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i principi umanitari di umanità, imparzialità, indipendenza e neutralità, gli aiuti umanitari devono essere forniti senza discriminazioni. L'individuazione delle persone in stato di necessità deve essere effettuata dagli operatori umanitari sulla base di tali principi. Una volta effettuata l'individuazione, non è necessario alcun controllo dei beneficiari finali.

⁸⁷ Le esenzioni sono generalmente formulate come segue: "*(I divieti di cui a) L'articolo... non si applica(no) a:*". Le deroghe sono generalmente formulate come segue: "*In deroga (ai divieti di cui) all'articolo..., le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate...*".

VENEZUELA

RIFERIMENTI GIURIDICI E ORIENTAMENTI

- Regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela⁸⁸ ("regolamento sul Venezuela")

Le sanzioni dell'UE nei confronti del Venezuela previste dal regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio sono state imposte in risposta al continuo deterioramento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani in Venezuela. L'obiettivo delle misure restrittive dell'UE è di promuovere un processo credibile e significativo che possa condurre a una soluzione pacifica e negoziata. Esse possono essere annullate in funzione dell'evoluzione della situazione nel paese, in particolare dello svolgimento di negoziati credibili e significativi che portino a condizioni legislative ed elettorali inclusive, eque e credibili, del rispetto delle istituzioni democratiche e della liberazione di tutti i prigionieri politici.

Le sanzioni previste dal regolamento sul Venezuela comprendono tra l'altro l'embargo sulle attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, il congelamento dei beni e il divieto di mettere, direttamente o indirettamente, fondi o beni a disposizione, o che vadano a beneficio, dei soggetti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e di compromettere la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, nonché delle persone ad essi associate. In considerazione della persistente grave situazione in Venezuela, 36 persone sono attualmente designate a norma del regolamento sul Venezuela⁸⁹.

Le sanzioni previste dal regolamento sul Venezuela non riguardano i farmaci, le attrezzature mediche e l'assistenza medica forniti alla popolazione in generale. In quanto tali, le attrezzature mediche, compresi l'ossigeno, i respiratori, i dispositivi di protezione individuale (DPI) e i ventilatori, così come i farmaci e gli altri prodotti medici necessari per combattere la pandemia di COVID-19 non sono soggetti a restrizioni dirette all'esportazione, alla fornitura, al finanziamento o all'uso in Venezuela (sezione II). Inoltre, le misure restrittive definite nel regolamento sul Venezuela sono mirate, perseguono obiettivi chiari e riguardano persone specifiche che sono principalmente collegate alle forze armate, ai servizi di sicurezza, al governo o al sistema giudiziario. È pertanto improbabile che le misure restrittive dell'UE possano interferire con gli aiuti umanitari per combattere la pandemia di COVID-19 in Venezuela.

Tuttavia, in casi specifici ed estremamente limitati, l'esportazione, la fornitura o il finanziamento di prodotti necessari agli operatori umanitari possono essere indirettamente interessati dal congelamento di fondi o risorse economiche di determinate persone, entità e organismi soggetti a sanzioni dell'UE ("persone designate") che possono trovarsi coinvolti nelle operazioni pertinenti.

⁸⁸ GU L 295 del 14.11.2017, pag. 21.

⁸⁹ Cfr. allegati IV e V del regolamento sul Venezuela.

In linea generale, **le sanzioni dell'UE nei confronti del Venezuela non consentono di mettere a disposizione fondi e risorse economiche a persone designate, sebbene esistano alcune deroghe (cfr. sezione I). Conformemente al diritto internazionale umanitario, qualora non siano disponibili altre opzioni, la fornitura di aiuti umanitari non dovrebbe essere ostacolata dalle sanzioni dell'UE. È tuttavia improbabile che questo principio trovi applicazione nel caso in questione, data la natura mirata delle misure restrittive nel regolamento sul Venezuela, nonché il tipo e il numero limitato di designazioni.**

Sono consentite anche le attività ausiliarie necessarie a sostenere la fornitura di dispositivi medici (ad esempio, trasporto di dispositivi medici, cambio di valuta e stoccaggio). Sebbene la possibilità che tali azioni rientrino nell'ambito di applicazione di specifiche restrizioni sia remota, prima del loro svolgimento gli operatori umanitari dovrebbero verificarle accuratamente alla luce della presente nota e, se necessario, chiedere indicazioni all'ANC pertinente.

I. DIVIETO DI METTERE FONDI E RISORSE ECONOMICHE A DISPOSIZIONE DI PERSONE DESIGNATE⁹⁰

1. Gli operatori umanitari sono autorizzati a interagire con persone designate se ciò è necessario per fornire assistenza umanitaria alla popolazione civile in Venezuela nel contesto della pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. Gli operatori umanitari possono interagire con persone designate se ciò è necessario per organizzare la fornitura di aiuti umanitari in modo sicuro ed efficiente.

Pertanto, se una persona designata interviene in un'operazione umanitaria, ciò non significa automaticamente che l'operazione debba essere abbandonata. Nella misura in cui non sono messi a disposizione fondi o risorse economiche, il regolamento sul Venezuela non vieta il collegamento con una persona designata.

2. In che modo gli operatori umanitari possono garantire di non mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità od organismi designati nel momento in cui forniscono aiuti per combattere la pandemia di COVID-19?

Gli operatori umanitari dovrebbero disporre delle necessarie procedure per effettuare i controlli atti a garantire che i partner coinvolti nella fornitura di aiuti umanitari non siano designati nel quadro delle sanzioni dell'UE. Nel contesto della fornitura di assistenza per combattere la diffusione della COVID-19 in Venezuela, dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle persone designate che ricoprono posizioni critiche connesse alle forze armate (guardia nazionale bolivariana ed esercito nazionale bolivariano) e ai membri del governo venezuelano che operano nel settore economico o industriale, che possono trovarsi coinvolti nelle operazioni umanitarie. Gli operatori umanitari dovrebbero inoltre garantire che i fondi e le risorse economiche, comprese le attrezzature

⁹⁰ Gli allegati IV e V del regolamento sul Venezuela contengono gli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi designati nel quadro delle sanzioni dell'UE. Tali elenchi sono riportati anche nella mappa delle sanzioni dell'UE (<https://www.sanctionsmap.eu>) e nella banca dati delle sanzioni finanziarie (<https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf>), ad entrambe le quali gli operatori umanitari possono accedere liberamente. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente. La fonte ufficiale del diritto dell'UE è la Gazzetta ufficiale dell'UE, che prevale in caso di conflitto.

mediche, non siano sottratti dalle persone designate. Ciò comporta l'adozione delle necessarie precauzioni e verifiche per garantire che queste persone non si impossessino dei fondi e delle risorse economiche e che il materiale medico fornito sia utilizzato per gli scopi umanitari previsti.

Gli operatori umanitari, in particolare quelli più vicini ai partner esterni e ai subappaltatori, dovrebbero raccogliere quante più informazioni sia ragionevolmente possibile raccogliere e informare i propri partner, preferibilmente per via contrattuale, che i fondi o le risorse economiche non devono essere messi a disposizione o andare a beneficio delle persone designate.

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul Venezuela, le azioni degli operatori umanitari che violano le misure restrittive definite in tale regolamento non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure in questione. In quest'ottica, le sanzioni dell'UE non dovrebbero essere applicate in maniera eccessiva. In particolare, non dovrebbero essere interpretate nel senso di un'imposizione nei confronti degli operatori umanitari di sforzi irrealistici per raccogliere prove o fornire prove negative.

Gli operatori umanitari sono tenuti a incanalare gli aiuti umanitari attraverso azioni e persone che non sono soggette a restrizioni a norma del regolamento sul Venezuela. Conformemente al diritto internazionale umanitario, qualora non siano disponibili altre opzioni, la fornitura di aiuti umanitari non dovrebbe essere ostacolata dalle sanzioni dell'UE (cfr. anche la domanda 12). Tuttavia, ciò è improbabile nel caso in questione, date le designazioni mirate previste dal regolamento sul Venezuela.

In caso di dubbio, gli operatori umanitari dovrebbero rivolgersi all'ANC pertinente per verificare se le loro procedure rispettano la clausola antielusione del regolamento sul Venezuela⁹¹. Le ANC dovrebbero fornire al riguardo orientamenti chiari e tempestivi agli operatori umanitari.

3. I farmaci, le attrezzature mediche, i disinfettanti e i dispositivi di protezione costituiscono "risorse economiche"?

La risposta è sì. Secondo la definizione di cui al regolamento sul Venezuela, per "risorse economiche" si intende qualsiasi tipo di risorse, *"tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi"*⁹². Fornire partite di farmaci, attrezzature mediche e disinfettanti a una persona designata consente, per esempio, a tale persona di vendere i beni e ottenere fondi in cambio, il che equivale a mettere risorse economiche a disposizione della persona designata o a far sì che risorse economiche vadano a suo beneficio. Per mettere risorse economiche a disposizione di una persona designata o far sì che risorse economiche vadano a suo beneficio, occorre l'autorizzazione preventiva dell'ANC.

Tuttavia, fornire a una persona designata singoli articoli dei beni di cui sopra per uso o protezione personale non equivarrebbe a mettere a sua disposizione risorse economiche.

⁹¹ Articolo 14 del regolamento sul Venezuela.

⁹² Articolo 1, lettera d), del regolamento sul Venezuela.

Inoltre, il regolamento sul Venezuela contiene deroghe che consentono alle ANC di autorizzare la messa a disposizione di fondi o risorse economiche se necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone designate e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a prodotti alimentari, medicinali e cure mediche⁹³.

4. Fornire assistenza medica può equivalere a "mettere risorse economiche a disposizione" di persone designate?

In linea di principio, si ritiene che la fornitura di assistenza medica a persone infette, o che si sospetta siano infette, da COVID-19 non abbia in sé un valore economico intrinseco né possa essere permutabile con fondi o risorse economiche. Di conseguenza essa non costituisce una risorsa economica e, pertanto, il coinvolgimento di una persona designata nella fornitura di tale assistenza medica non viola il regolamento sul Venezuela.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di assistenza medica, cfr. la domanda 1. Per quanto riguarda la garanzia che fondi o risorse economiche non siano messi a disposizione di persone designate, ad esempio nel caso in cui tali persone addebitino ai beneficiari il servizio fornito oppure ottengano risorse economiche a proprio vantaggio nell'ambito della fornitura di assistenza medica, cfr. la domanda 2.

5. Gli operatori umanitari possono fornire fondi alle organizzazioni locali in Venezuela ai fini della lotta contro la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì.

Per il caso specifico in cui una persona designata è coinvolta nella catena che conduce alla fornitura di aiuti umanitari, ad esempio nel caso di persone o entità designate con competenze nel governo del Venezuela, cfr. la domanda 1. Per quanto riguarda la garanzia che fondi o risorse economiche non siano messi a disposizione di persone designate, cfr. anche la domanda 2.

II. RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE⁹⁴

6. Il regolamento sul Venezuela consente la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie forniti a fini umanitari per combattere la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. Le sanzioni dell'UE previste dal regolamento sul Venezuela colpiscono determinate persone, congelando i loro beni e vietando la messa a disposizione di fondi a loro favore. Esse vietano inoltre la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di determinate apparecchiature, tecnologie e software di telecomunicazione, nonché delle attrezzature utilizzate a fini di repressione interna⁹⁵. Tuttavia, tali restrizioni non incidono

⁹³ Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul Venezuela.

⁹⁴ Gli allegati I e II del regolamento sul Venezuela contengono gli elenchi dei beni e delle tecnologie oggetto delle sanzioni dell'UE.

⁹⁵ Per un elenco dettagliato dei beni che non è possibile vendere, fornire, trasferire o esportare in Venezuela, cfr. allegati I e II del regolamento sul Venezuela.

sulla vendita, sulla fornitura, sul trasferimento o sull'esportazione di beni e tecnologie connessi alla lotta contro la pandemia di COVID-19. In questo contesto, per "beni e tecnologie" si intendono, tra l'altro, i ventilatori o i respiratori motorizzati per uso medico (respirazione assistita) e altri dispositivi medici per combattere la pandemia di COVID-19 nonché i kit di analisi per la COVID-19 (come quello per la PCR quantitativa in tempo reale - kit qRT-PCR), i farmaci, i disinfettanti, i detergenti o i prodotti chimici.

Il regolamento sul Venezuela vieta l'esportazione in tale paese di determinati dispositivi di protezione individuale che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, quali giubbotti antiproiettile ed elmetti. Tuttavia, esso esenta specificamente le apparecchiature progettate per soddisfare i requisiti di sicurezza del lavoro⁹⁶. Inoltre, tale divieto non si applica agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Venezuela dall'operatore umanitario per uso esclusivamente personale⁹⁷. In caso di incertezza, gli operatori umanitari dovrebbero chiedere i necessari chiarimenti al fabbricante.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di aiuti umanitari, cfr. la domanda 1. Per quanto riguarda la garanzia che fondi o risorse economiche non siano messi a disposizione di persone designate, cfr. anche la domanda 2.

III. ALTRE DOMANDE

7. Le banche dell'UE possono aprire un nuovo conto bancario presso un ente creditizio o finanziario venezuelano a sostegno degli aiuti umanitari finalizzati alla lotta contro la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. Sono consentite attività bancarie con le banche venezuelane, a condizione che l'istituto finanziario venezuelano non sia un'entità designata. È inclusa l'istituzione di nuove relazioni di corrispondenza tra banche e la creazione di nuove imprese comuni. Alle banche è inoltre consentito aprire uffici, succursali e filiali in Venezuela. Attualmente, nessun istituto finanziario venezuelano è soggetto a misure restrittive.

8. I cittadini dell'UE possono recarsi in Venezuela per fornire assistenza medica per combattere la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. In linea di principio, nulla nel regolamento sul Venezuela vieta gli spostamenti in Venezuela né la fornitura di assistenza medica nel paese.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di aiuti umanitari, cfr. la domanda 1. Per quanto riguarda la garanzia che fondi o risorse economiche non siano messi a disposizione di persone designate, cfr. anche la domanda 2.

⁹⁶ Cfr. la voce 5 dell'allegato I del regolamento sul Venezuela.

⁹⁷ Articolo 5 del regolamento sul Venezuela.

9. Gli operatori umanitari possono acquistare carburante, noleggiare veicoli o utilizzare servizi di trasporto privati in Venezuela per trasportare verso questo paese, o al suo interno, attrezzature mediche per combattere la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì. Nulla nel regolamento sul Venezuela vieta agli operatori umanitari di acquistare carburante in Venezuela.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta alla fornitura di aiuti umanitari, cfr. la domanda 1. Per quanto riguarda la garanzia che fondi o risorse economiche non siano messi a disposizione di persone designate, cfr. anche la domanda 2.

10. Gli operatori umanitari possono aiutare a trasferire le persone colpite dalla pandemia di COVID-19 in altre località in Venezuela o al di fuori del paese?

La risposta è sì.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella catena che porta al trasferimento di persone affette dalla COVID-19, cfr. la domanda 1. Per quanto riguarda la garanzia che fondi o risorse economiche non siano messi a disposizione di persone designate nel processo che porta al trasferimento di persone affette dalla COVID-19, cfr. anche la domanda 2.

11. Gli operatori umanitari possono finanziare o partecipare alla costruzione di ospedali di fortuna, operazioni di igienizzazione o infrastrutture temporanee per combattere la pandemia di COVID-19?

La risposta è sì.

Per il caso specifico in cui una persona designata si trova a essere coinvolta nella costruzione e/o ne trae un vantaggio economico, cfr. la domanda 1. A titolo di esempio, ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui la persona designata imponga un pagamento per accedere all'infrastruttura temporanea o conservi la proprietà dell'infrastruttura stessa dopo la fine della crisi causata dalla pandemia di COVID-19.

12. Gli operatori umanitari possono fornire aiuti umanitari se l'unico modo per farlo è tramite persone designate?

Gli operatori umanitari devono sempre cercare soluzioni che non violano le sanzioni dell'UE. Di conseguenza gli operatori umanitari sono tenuti a incanalare gli aiuti umanitari attraverso azioni e persone che non sono soggette a restrizioni a norma del regolamento sul Venezuela. Conformemente al diritto internazionale umanitario, qualora non siano disponibili altre opzioni, la fornitura di aiuti umanitari non dovrebbe essere ostacolata dalle sanzioni dell'UE. Ciò è tuttavia estremamente improbabile per il regime di sanzioni in questione, data la natura mirata delle misure restrittive previste dal regolamento sul Venezuela, nonché il tipo e il numero limitato di designazioni.

13. Gli operatori umanitari dovrebbero sottoporre a controlli i beneficiari finali degli aiuti umanitari?

La risposta è no. Secondo il diritto internazionale umanitario, l'articolo 214, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i principi umanitari di umanità,

imparzialità, indipendenza e neutralità, gli aiuti umanitari devono essere forniti senza discriminazioni. L'individuazione delle persone in stato di necessità deve essere effettuata dagli operatori umanitari sulla base di tali principi. Una volta effettuata l'individuazione, non è necessario alcun controllo dei beneficiari finali.

IV. ALTRA NORMATIVA

14. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro il Venezuela vietano diverse azioni consentite dall'UE. Gli operatori umanitari soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro devono rispettare queste sanzioni straniere?

La risposta è no. Gli operatori umanitari soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro non sono tenuti a rispettare regimi sanzionatori autonomi di paesi terzi.

